

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 4 settembre 2017

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Decisione (UE) 2017/1163 del Consiglio, del 20 giugno 2017, sulla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (17CE1836).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento (UE) 2017/1164 della Commissione, del 22 giugno 2017, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acrinatrina, metalaxil e tiabendazolo in o su determinati prodotti (17CE1837).....</u>	Pag. 3
<u>Regolamento delegato (UE) 2017/1165 della Commissione, del 20 aprile 2017, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni tipi di frutta (17CE1838).....</u>	Pag. 31
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1166 della Commissione, del 26 giugno 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE1839).....</u>	Pag. 47
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1167 della Commissione, del 26 giugno 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE1840).....</u>	Pag. 50
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1168 della Commissione, del 26 giugno 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE1841).....</u>	Pag. 53
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1169 della Commissione, del 26 giugno 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE1842).....</u>	Pag. 56
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1170 della Commissione, del 26 giugno 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (17CE1843).....</u>	Pag. 59
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1171 della Commissione, del 30 giugno 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (17CE1844).....</u>	Pag. 62




<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1172 della Commissione, del 30 giugno 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa (17CE1845).....</u>	Pag. 87
<u>Decisione (UE) 2017/1173 del Consiglio, del 26 giugno 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 04 03 01 03) (17CE1846).</u>	Pag. 89
<u>Decisione (PESC) 2017/1174 del Comitato politico e di sicurezza, del 13 giugno 2017, che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2017) (17CE1847).....</u>	Pag. 92
<u>Decisione (PESC) 2017/1175 del Comitato politico e di sicurezza, del 26 giugno 2017, relativa all'accettazione del contributo di uno Stato terzo alla missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (EUTM RCA/3/2017) (17CE1848).....</u>	Pag. 93
<u>Decisione (PESC) 2017/1176 del Comitato politico e di sicurezza, del 26 giugno 2017, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2017) (17CE1849).....</u>	Pag. 94
<u>Decisione (PESC) 2017/1177 del Comitato politico e di sicurezza, del 26 giugno 2017, relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (EUTM RCA/2/2017) (17CE1850).....</u>	Pag. 96
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2017/1178 della Commissione, del 2 giugno 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 3624] (17CE1851).....</u>	Pag. 98
<u>Decisione n. 1/2017, del 16 giugno 2017, del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e i radiotrasmettitori [2017/1179] (17CE1852).....</u>	Pag. 103

Pubblicati nel n. L 170 del 1° luglio 2017

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2017/1163 DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2017

sulla conclusione, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto i), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo, ⁽¹⁾

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione (UE) 2017/75 del Consiglio ⁽²⁾, il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («protocollo») è stato firmato il 15 dicembre 2016, con riserva della sua conclusione.
- (2) La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura distinta per quanto riguarda le questioni che rientrano nella competenza della Comunità europea dell'energia atomica.
- (3) È opportuno approvare il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea ⁽³⁾ è approvato, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

⁽¹⁾ Approvazione del 16 maggio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2017/75 del Consiglio, del 21 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (GU L 12 del 17.1.2017, pag. 1).

⁽³⁾ Il testo del protocollo è stato pubblicato nella GU L 12 del 17 gennaio 2017 unitamente alla decisione relativa alla sua firma.



Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 7 del protocollo. ⁽¹⁾


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 20 giugno 2017.

Per il Consiglio
Il presidente
H. DALLI

⁽¹⁾ La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.



REGOLAMENTO (UE) 2017/1164 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2017

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acrinatrina, metalaxil e tiabendazolo in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per l'acrinatrina sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Gli LMR per metalaxil e tiabendazolo sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del medesimo regolamento.
- (2) Per l'acrinatrina l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha presentato un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽²⁾. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo. L'Autorità ha rilevato un rischio per i consumatori in relazione agli LMR per banane, meloni, peperoni, cocomeri/angurie, pesche e albicocche. È pertanto opportuno ridurre tali LMR. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Per quanto riguarda gli LMR per dolcetta, scarole, crescione, rucola, senape juncea, semi di soia e tutti i prodotti di origine animale essa ha concluso che mancavano alcune informazioni e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che, a prescindere dalle informazioni mancanti rilevate, le buone pratiche agricole critiche non erano conformi alle restrizioni di approvazione relative all'acrinatrina per pomacee, albicocche, ciliege, pesche, prugne, fragole, banane, aglio, cipolle, pomodori, peperoni, melanzane, gombi, cucurbitacee con buccia commestibile, cetriolini, zucchine, meloni, zucche, cocomeri/angurie, lattughe, fagioli (freschi, con baccello) e semi di soia e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.
- (3) Riguardo al metalaxil, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽³⁾. Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo e ha raccomandato di ridurre gli LMR per cavoli cappucci, cavoli cinesi, cavoli rapa, spinaci, bietole da foglia e da costa, fagioli, (freschi, con e senza baccello), piselli (freschi, con e senza baccello), asparagi, porri, fagioli (secchi), piselli (secchi), lupini (secchi), semi di lino, semi di papavero, semi di colza, semi di senape, semi di camelina/dorella, mais, carne e grasso di suini, carne e grasso di bovini, carne e grasso di ovini, carne e grasso di caprini, carne e grasso di pollame, latte e uova di volatili. Essa ha concluso che mancavano alcune informazioni riguardo agli LMR per pompelmi, arance dolci, limoni, limette/limo, mandarini, mele, pere, uve da tavola, uve da vino, fragole, cipolle, peperoni, semi di soia, fegato e rene di suini, fegato e rene di bovini, fegato e

⁽¹⁾ GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for acrinathrin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per l'acrinatrina conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2015;13(7):4203.

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on combined review of the existing maximum residue levels (MRLs) for the active substances metalaxyl and metalaxyl-M [Parere motivato sul riesame combinato dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per le sostanze attive metalaxil e metalaxil-M]. EFSA Journal 2015;13(4):4076.



rene di ovini e fegato di pollame e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per cotogne, nespole, nespole del Giappone, avocado, cetriolini, semi di cotone, orzo, grano saraceno, miglio, avena, riso, segale, sorgo, frumento, spezie (semi) e barbabietole da zucchero e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione. Per le spezie (frutta) dovrebbero essere fissati LMR provvisori. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di quattro anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

- (4) Riguardo al tiabendazolo, l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005⁽¹⁾. L'Autorità ha rilevato un rischio per i consumatori in relazione agli LMR per manghi e funghi coltivati. È pertanto opportuno ridurre tali LMR. L'Autorità ha proposto di modificare la definizione del residuo per il latte e gli altri prodotti di origine animale. Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per mele, pere, patate, cicoria Witloof/cicoria belga, muscolo e grasso di suini e muscolo e grasso di pollame. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Essa ha concluso che mancavano alcune informazioni per quanto riguarda gli LMR per pompelmi, arance dolci, limoni, limette/lime, mandarini, cotogne, nespole, nespole del Giappone, kumquat, avocado, banane, papaie, patate, cicoria Witloof/cicoria belga e tutti i prodotti di origine animale e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (5) Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe valere l'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (6) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.
- (7) In base ai pareri motivati dell'Autorità e in considerazione dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (8) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali esistono informazioni che dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. Poiché non è possibile escludere rischi per i consumatori con gli LMR vigenti, il limite di 0,01 mg/kg per l'acrinatina in e su banane, meloni, peperoni, cocomeri/angurie, pesche e albicocche e il limite di 0,01 mg/kg per il tiabendazolo in e su manghi e funghi coltivati dovrebbero essere applicati a tutti i prodotti a partire dalla data di applicazione del presente regolamento.
- (11) Prima dell'applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the revision of the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiabendazole [Parere motivato sulla revisione del riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per il tiabendazolo]. EFSA Journal 2016;14(6):4516.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione anteriore alle modifiche stabilite dal presente regolamento continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti prima del 21 gennaio 2018:

- 1) per quanto riguarda la sostanza attiva metalaxil in e su tutti i prodotti;
- 2) per quanto riguarda la sostanza attiva acrinatrina in e su tutti i prodotti ad eccezione di banane, meloni, peperoni, cocomeri/angurie, pesche e albicocche;
- 3) per quanto riguarda la sostanza attiva tiabendazolo in e su tutti i prodotti ad eccezione di manghi e funghi coltivati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 21 gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:

1) l'allegato II è così modificato:

a) le colonne relative al metalaxil e al tiabendazolo sono sostituite dalle seguenti:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (6)	Metaxil, incluse altre miscele degli isomeri costituenti comprendenti metaxil-M (somma degli isomeri) (R)	Tiabendazolo (R)
(1)	(2)	(3)	(4)
0100000	FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO		
0110000	Agrumi		7 (+)
0110010	Pompelmi	0,7	
0110020	Arance dolci	0,7	
0110030	Limoni	0,5 (+)	
0110040	Limette/lime	0,5 (+)	
0110050	Mandarini	0,5 (+)	
0110990	Altri	0,5	
0120000	Frutta a guscio	0,01 (*)	0,02 (*)
0120010	Mandorle dolci		
0120020	Noci del Brasile		
0120030	Noci di anacardi		
0120040	Castagne e marroni		
0120050	Noci di cocco		
0120060	Nocciole		
0120070	Noci del Queensland		
0120080	Noci di pecan		
0120090	Pinoli		
0120100	Pistacchi		
0120110	Noci comuni		
0120990	Altri		
0130000	Pomacee		
0130010	Mele	1 (+)	4 (+)
0130020	Pere	1 (+)	4
0130030	Cotogne	0,01 (*)	3
0130040	Nespole	0,01 (*)	3



(1)	(2)	(3)	(4)
0130050	Nespole del Giappone	0,01 (*)	3
0130990	Altri	0,01 (*)	0,01 (*)
0140000	Drupacee	0,01 (*)	0,01 (*)
0140010	Albicocche		
0140020	Ciliege (dolci)		
0140030	Pesche		
0140040	Prugne		
0140990	Altri		
0150000	Bacche e piccola frutta		0,01 (*)
0151000	a) <i>Uve</i>		
0151010	Uve da tavola	2 (+)	
0151020	Uve da vino	1 (+)	
0152000	b) <i>Fragole</i>	0,6	
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	0,02 (*)	
0153010	More di rovo		
0153020	More selvatiche		
0153030	Lamponi (rossi e gialli)		
0153990	Altri		
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>		
0154010	Mirtilli	0,01 (*)	
0154020	Mirtilli giganti americani	0,01 (*)	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	0,4	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	0,3	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	0,01 (*)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	0,01 (*)	
0154070	Azzerruoli	0,01 (*)	
0154080	Bacche di sambuco	0,01 (*)	
0154990	Altri	0,01 (*)	
0160000	Frutta varia con		
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>	0,05 (*)	
0161010	Datteri		0,01 (*)
0161020	Fichi		0,01 (*)
0161030	Olive da tavola		0,01 (*)
0161040	Kumquat		7
0161050	Carambole		0,01 (*)
0161060	Cachi		0,01 (*)
0161070	Jambul/jambolan		0,01 (*)
0161990	Altri		0,01 (*)
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>		0,01 (*)
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	0,02 (*)	
0162020	Litci	0,01 (*)	
0162030	Frutti della passione/maracuja	0,01 (*)	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	0,01 (*)	




(1)	(2)	(3)	(4)
0162050	Melastelle/cainette	0,01 (*)	
0162060	Cachi di Virginia	0,01 (*)	
0162990	Altri	0,01 (*)	
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>	0,01 (*)	
0163010	Avocado		20 (+)
0163020	Banane		6
0163030	Manghi		0,01 (*)
0163040	Papaie		10
0163050	Melograni		0,01 (*)
0163060	Cerimolia/cherimolia		0,01 (*)
0163070	Guaiave/guave		0,01 (*)
0163080	Ananas		0,01 (*)
0163090	Frutti dell'albero del pane		0,01 (*)
0163100	Durian		0,01 (*)
0163110	Anona/graviola/guanabana		0,01 (*)
0163990	Altri		0,01 (*)
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI		
0210000	Ortaggi a radice e tubero		
0211000	a) <i>Patate</i>	0,02 (*)	0,04 (+)
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	0,01 (*)	0,01 (*)
0212010	Radici di cassava/manioca		
0212020	Patate dolci		
0212030	Ignami		
0212040	Maranta/arrow root		
0212990	Altri		
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>		0,01 (*)
0213010	Bietole	0,02 (*)	
0213020	Carote	0,1	
0213030	Sedano rapa	0,01 (*)	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	0,1	
0213050	Topinambur	0,01 (*)	
0213060	Pastinaca	0,1	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	0,01 (*)	
0213080	Ravanelli	0,06	
0213090	Salsefrica	0,02 (*)	
0213100	Rutabaga	0,01 (*)	
0213110	Rape	0,01 (*)	
0213990	Altri	0,01 (*)	
0220000	Ortaggi a bulbo		0,01 (*)
0220010	Aglione	0,02 (*)	
0220020	Cipolle	0,5 (+)	
0220030	Scalogni	0,02 (*)	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	0,3	
0220990	Altri	0,01 (*)	




(1)	(2)	(3)	(4)
0230000	Ortaggi a frutto		0,01 (*)
0231000	a) <i>Solanacee</i>		
0231010	Pomodori	0,3	
0231020	Peperoni	0,5 (+)	
0231030	Melanzane	0,01 (*)	
0231040	Gombi	0,01 (*)	
0231990	Altri	0,01 (*)	
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>		
0232010	Cetrioli	0,5	
0232020	Cetriolini	0,01 (*)	
0232030	Zucchine	0,01 (*)	
0232990	Altri	0,01 (*)	
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>		
0233010	Meloni	0,2 (+)	
0233020	Zucche	0,01 (*)	
0233030	Cocomeri/angurie	0,2 (+)	
0233990	Altri	0,01 (*)	
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	0,05 (*)	
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	0,01 (*)	
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)		0,01 (*)
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	0,2 (+)	
0241010	Cavoli broccoli		
0241020	Cavolfiori		
0241990	Altri		
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>		
0242010	Cavoletti di Bruxelles	0,15	
0242020	Cavoli cappucci	0,06	
0242990	Altri	0,01 (*)	
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>		
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	0,02 (*)	
0243020	Cavoli ricci	0,3	
0243990	Altri	0,01 (*)	
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	0,02 (*)	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili		
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	3	0,01 (*)
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella		
0251020	Lattughe		
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe		
0251040	Crescione e altri germogli e gemme		




(1)	(2)	(3)	(4)
0251050	Barbarea		
0251060	Rucola		
0251070	Senape juncea		
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)		
0251990	Altri		
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	1,5	0,01 (*)
0252010	Spinaci		
0252020	Portulaca/porcellana		
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole		
0252990	Altri		
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,01 (*)	0,01 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,01 (*)	0,01 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,4	0,05 (*) (+)
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	3 (+)	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio		
0256020	Erba cipollina		
0256030	Foglie di sedano		
0256040	Prezzemolo		
0256050	Salvia		
0256060	Rosmarino		
0256070	Timo		
0256080	Basilico e fiori commestibili		
0256090	Foglie di alloro/lauro		
0256100	Dragoncello		
0256990	Altri		
0260000	Legumi		0,01 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	0,02 (*)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	0,02 (*)	
0260030	Piselli (con baccello)	0,02 (*)	
0260040	Piselli (senza baccello)	0,02 (*)	
0260050	Lenticchie	0,01 (*)	
0260990	Altri	0,01 (*)	
0270000	Ortaggi a stelo		0,01 (*)
0270010	Asparagi	0,02 (*)	
0270020	Cardi	0,01 (*)	
0270030	Sedani	0,01 (*)	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	0,01 (*)	
0270050	Carciofi	0,05 (+)	
0270060	Porri	0,03	
0270070	Rabarbaro	0,01 (*)	
0270080	Germogli di bambù	0,01 (*)	
0270090	Cuori di palma	0,01 (*)	
0270990	Altri	0,01 (*)	




(1)	(2)	(3)	(4)
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,01 (*)	0,01 (*)
0280010	Funghi coltivati		
0280020	Funghi selvatici		
0280990	Muschi e licheni		
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 (*)	0,01 (*)
0300000	LEGUMI DA GRANELLA		0,01 (*)
0300010	Fagioli	0,02 (*)	
0300020	Lenticchie	0,01 (*)	
0300030	Piselli	0,02 (*)	
0300040	Lupini/semi di lupini	0,02 (*)	
0300990	Altri	0,01 (*)	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI		0,02 (*)
0401000	Semi oleaginosi		
0401010	Semi di lino	0,02 (*)	
0401020	Semi di arachide	0,01 (*)	
0401030	Semi di papavero	0,02 (*)	
0401040	Semi di sesamo	0,01 (*)	
0401050	Semi di girasole	0,02 (*)	
0401060	Semi di colza	0,02 (*)	
0401070	Semi di soia	0,1 (*) (+)	
0401080	Semi di senape	0,02 (*)	
0401090	Semi di cotone	0,01 (*)	
0401100	Semi di zucca	0,01 (*)	
0401110	Semi di cartamo	0,01 (*)	
0401120	Semi di borragine	0,01 (*)	
0401130	Semi di camelina/dorella	0,02 (*)	
0401140	Semi di canapa	0,01 (*)	
0401150	Semi di ricino	0,01 (*)	
0401990	Altri	0,01 (*)	
0402000	Frutti oleaginosi	0,01 (*)	
0402010	Olive da olio		
0402020	Semi di palma		
0402030	Frutti di palma		
0402040	Capoc		
0402990	Altri		
0500000	CEREALI		0,01 (*)
0500010	Orzo	0,01 (*)	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	0,01 (*)	
0500030	Mais/granturco	0,02 (*)	
0500040	Miglio	0,01 (*)	
0500050	Avena	0,01 (*)	
0500060	Riso	0,01 (*)	




(1)	(2)	(3)	(4)
0500070	Segale	0,01 (*)	
0500080	Sorgo	0,01 (*)	
0500090	Frumento	0,01 (*)	
0500990	Altri	0,01 (*)	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE		0,05 (*)
0610000	Tè	0,05 (*)	
0620000	Chicchi di caffè	0,05 (*)	
0630000	Infusioni di erbe da	0,05 (*)	
0631000	a) <i>Fiori</i>		
0631010	Camomilla		
0631020	Ibisco/rosella		
0631030	Rosa		
0631040	Gelsomino		
0631050	Tiglio		
0631990	Altri		
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>		
0632010	Fragola		
0632020	Rooibos		
0632030	Mate		
0632990	Altri		
0633000	c) <i>Radici</i>		
0633010	Valeriana		
0633020	Ginseng		
0633990	Altri		
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>		
0640000	Semi di cacao	0,1 (+)	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	0,05 (*)	
0700000	LUPPOLO	15 (+)	0,05 (*)
0800000	SPEZIE		
0810000	Semi	0,05 (*)	0,05 (*)
0810010	Anice verde		
0810020	Grano nero/cumino nero		
0810030	Sedano		
0810040	Coriandolo		
0810050	Cumino		
0810060	Aneto		
0810070	Finocchio		
0810080	Fieno greco		
0810090	Noce moscata		
0810990	Altri		



(1)	(2)	(3)	(4)
0820000	Frutta	0,1 (*) (+)	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato		
0820020	Pepe di Sichuan		
0820030	Carvi		
0820040	Cardamomo		
0820050	Bacche di ginepro		
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)		
0820070	Vaniglia		
0820080	Tamarindo		
0820990	Altri		
0830000	Spezie da corteccia	0,05 (*)	0,05 (*)
0830010	Cannella		
0830990	Altri		
0840000	Spezie da radici e rizomi		
0840010	Liquirizia	0,05 (*)	0,05 (*)
0840020	Zenzero	0,05 (*)	0,05 (*)
0840030	Curcuma	0,05 (*)	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)	(+)
0840990	Altri	0,05 (*)	0,05 (*)
0850000	Spezie da bocci	0,05 (*)	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano		
0850020	Capperi		
0850990	Altri		
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 (*)	0,05 (*)
0860010	Zafferano		
0860990	Altri		
0870000	Spezie da arilli	0,05 (*)	0,05 (*)
0870010	Macis		
0870990	Altri		
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 (*)	0,01 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero		
0900020	Canne da zucchero		
0900030	Radici di cicoria		
0900990	Altri		
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI	(+)	(+)
1010000	Tessuti provenienti da		
1011000	a) <i>Suini</i>		
1011010	Muscolo	0,01 (*)	0,05 (*)
1011020	Tessuto adiposo	0,01 (*)	0,05 (*)
1011030	Fegato	0,05 (*)	0,15
1011040	Rene	0,2	0,3



(1)	(2)	(3)	(4)
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,2	0,3
1011990	Altri	0,01 (*)	0,01 (*)
1012000	b) <i>Bovini</i>		
1012010	Muscolo	0,01 (*)	0,1
1012020	Tessuto adiposo	0,01 (*)	0,1
1012030	Fegato	0,05 (*)	0,3
1012040	Rene	0,3	1
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,3	1
1012990	Altri	0,01 (*)	0,01 (*)
1013000	c) <i>Ovini</i>		
1013010	Muscolo	0,01 (*)	0,05 (*)
1013020	Tessuto adiposo	0,01 (*)	0,05 (*)
1013030	Fegato	0,05 (*)	0,15
1013040	Rene	0,3	0,3
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,3	0,3
1013990	Altri	0,01 (*)	0,01 (*)
1014000	d) <i>Caprini</i>		
1014010	Muscolo	0,01 (*)	0,1
1014020	Tessuto adiposo	0,01 (*)	0,1
1014030	Fegato	0,05 (*)	0,15
1014040	Rene	0,3	0,3
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,3	0,3
1014990	Altri	0,01 (*)	0,01 (*)
1015000	e) <i>Equidi</i>		
1015010	Muscolo	0,01 (*)	0,05 (*)
1015020	Tessuto adiposo	0,01 (*)	0,05 (*)
1015030	Fegato	0,05 (*)	0,15
1015040	Rene	0,3	0,3
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,3	0,3
1015990	Altri	0,01 (*)	0,01 (*)
1016000	f) <i>Pollame</i>		
1016010	Muscolo	0,01 (*)	0,05
1016020	Tessuto adiposo	0,01 (*)	0,05
1016030	Fegato	0,05 (*)	0,2
1016040	Rene	0,05 (*)	0,2
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,05 (*)	0,2
1016990	Altri	0,01 (*)	0,01 (*)
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>		
1017010	Muscolo	0,01 (*)	0,05 (*)
1017020	Tessuto adiposo	0,01 (*)	0,05 (*)
1017030	Fegato	0,05 (*)	0,15
1017040	Rene	0,3	0,3
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	0,3	0,3
1017990	Altri	0,01 (*)	0,01 (*)



(1)	(2)	(3)	(4)
1020000	Latte	0,01 (*)	0,2
1020010	Bovini		
1020020	Pecora		
1020030	Capra		
1020040	Cavallo		
1020990	Altri		
1030000	Uova di volatili	0,01 (*)	2
1030010	Galline		
1030020	Anatre		
1030030	Oche		
1030040	Quaglie		
1030990	Altri		
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05 (*)	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,01 (*)	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 (*)	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 (*)	0,01 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(**) Combinazione di antiparassitario e codice alla quale si applica l'LMR fissato nell'allegato III, parte B.

(+) (a) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Metalaxil, incluse altre miscele degli isomeri costituenti comprendenti metalaxil-M (somma degli isomeri) (R)

(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Metalaxil — codice 100000 eccetto 1040000: Somma di metalaxil (somma degli isomeri) e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,6-dimetilanilina, espressa in metalaxil

(+) Per il metalaxil e il metalaxil-M l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1° luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110030 Limoni

(+) Per il metalaxil l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1° luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0110040 Limette/lime

0110050 Mandarini

(+) Per il metalaxil e il metalaxil-M l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1° luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0130010 Mele

0130020 Pere

(+) Per il metalaxil l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1° luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.


0151010 Uve da tavola

0151020 Uve da vino


0220020 Cipolle



- 0231020 Peperoni**
0233010 Meloni
0233030 Cocomeri/angurie
- (+) Per il metalaxil e il metalaxil-M l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1° luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0241000 a) Cavoli a infiorescenza**
0241010 Cavoli broccoli
0241020 Cavolfiori
0241990 Altri
- (+) Per il metalaxil-M l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1° luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0256000 f) Erbe fresche e fiori commestibili**
0256010 Cerfoglio
0256020 Erba cipollina
0256030 Foglie di sedano
0256040 Prezzemolo
0256050 Salvia
0256060 Rosmarino
0256070 Timo
0256080 Basilico e fiori commestibili
0256090 Foglie di alloro/lauro
0256100 Dragoncello
0256990 Altri
- (+) Per il metalaxil l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1° luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0270050 Carciofi**
- (+) Per il metalaxil e il metalaxil-M l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1° luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0401070 Semi di soia**
- (+) Per il metalaxil-M l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1° luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0640000 Semi di cacao**
0700000 LUPPOLO
- (+) LMR provvisorio valido fino al 1° luglio 2021. Dopo tale data l'LMR sarà pari a 0,05 (*) mg/kg salvo modifiche applicate mediante regolamento alla luce di nuove informazioni trasmesse.
- 0820000 Frutta**
0820010 Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato
0820020 Pepe di Sichuan
0820030 Carvi
0820040 Cardamomo



- 0820050 Bacche di ginepro**
0820060 Pepe (nero, verde e bianco)
0820070 Vaniglia
0820080 Tamarindo
0820990 Altri
- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccazione) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- 0840040 Barbaforfe/rafano/cren**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1° luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 1000000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI**
- 1010000 Tessuti provenienti da**
- 1011000 a) Suini**
- 1011010 Muscolo**
1011020 Tessuto adiposo
1011030 Fegato
1011040 Rene
1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1011990 Altri
- 1012000 b) Bovini**
- 1012010 Muscolo**
1012020 Tessuto adiposo
1012030 Fegato
1012040 Rene
1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1012990 Altri
- 1013000 c) Ovini**
- 1013010 Muscolo**
1013020 Tessuto adiposo
1013030 Fegato
1013040 Rene
1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1013990 Altri
- 1014000 d) Caprini**
- 1014010 Muscolo**
1014020 Tessuto adiposo
1014030 Fegato
1014040 Rene
1014050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1014990 Altri
- 1015000 e) Equidi**
- 1015010 Muscolo**
1015020 Tessuto adiposo



1015030	Fegato
1015040	Rene
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1015990	Altri
1016000	f) Pollame
1016010	Muscolo
1016020	Tessuto adiposo
1016030	Fegato
1016040	Rene
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1016990	Altri
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento
1017010	Muscolo
1017020	Tessuto adiposo
1017030	Fegato
1017040	Rene
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1017990	Altri
1020000	Latte
1020010	Bovini
1020020	Pecora
1020030	Capra
1020040	Equini
1020990	Altri
1030000	Uova di volatili
1030010	Galline
1030020	Anatre
1030030	Oche
1030040	Quaglie
1030990	Altri
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura
1050000	Anfibi e rettili
1060000	Animali invertebrati terrestri
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici

Tiabendazolo (R)


(R) = La definizione del residuo è diversa per le seguenti combinazioni di antiparassitari e numeri di codice:

Tiabendazolo — codice 100000, eccetto 1020000 e 1040000: somma di tiabendazolo e 5-idrossitiabendazolo, espressa in tiabendazolo

Tiabendazolo — codice 1020000: somma di tiabendazolo, 5-idrossitiabendazolo e il relativo coniugato solfitico, espressa in tiabendazolo

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative all'entità dei residui del metabolita benzimidazolo. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1° luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.


0110000	Agrumi
0110010	Pompelmi
0110020	Arance dolci
0110030	Limoni



- 0110040 Limette/lime**
- 0110050 Mandarini**
- 0110990 Altri**
- 0130010 Mele**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1° luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0163010 Avocado**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio e all'entità dei residui del metabolita benzimidazolo. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1° luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0211000 a) Patate**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alla stabilità al magazzinaggio e all'entità dei residui del metabolita benzimidazolo. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1° luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 0255000 e) Cicoria Witloof/cicoria belga**
- (+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- 0840040 Barbaforfe/rafano/cren**
- (+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative ai metodi di analisi e all'entità dei residui del metabolita benzimidazolo. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1° luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.
- 1000000 PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI**
- 1010000 Tessuti provenienti da**
- 1011000 a) Suini**
- 1011010 Muscolo**
- 1011020 Tessuto adiposo**
- 1011030 Fegato**
- 1011040 Rene**
- 1011050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)**
- 1011990 Altri**
- 1012000 b) Bovini**
- 1012010 Muscolo**
- 1012020 Tessuto adiposo**
- 1012030 Fegato**
- 1012040 Rene**
- 1012050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)**
- 1012990 Altri**
- 1013000 c) Ovini**
- 1013010 Muscolo**
- 1013020 Tessuto adiposo**
- 1013030 Fegato**
- 1013040 Rene**
- 1013050 Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)**



1013990	Altri
1014000	d) Caprini
1014010	Muscolo
1014020	Tessuto adiposo
1014030	Fegato
1014040	Rene
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1014990	Altri
1015000	e) Equidi
1015010	Muscolo
1015020	Tessuto adiposo
1015030	Fegato
1015040	Rene
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1015990	Altri
1016000	f) Pollame
1016010	Muscolo
1016020	Tessuto adiposo
1016030	Fegato
1016040	Rene
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1016990	Altri
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento
1017010	Muscolo
1017020	Tessuto adiposo
1017030	Fegato
1017040	Rene
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)
1017990	Altri
1020000	Latte
1020010	Bovini
1020020	Pecora
1020030	Capra
1020040	Equini
1020990	Altri
1030000	Uova di volatili
1030010	Galline
1030020	Anatre
1030030	Oche
1030040	Quaglie




- 1030990 Altri
 1050000 Anfibi e rettili
 1060000 Animali invertebrati terrestri
 1070000 Animali vertebrati terrestri selvatici»


b) è aggiunta la seguente colonna relativa all'acrinatrina:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari


Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR (4)	Acrinatrina e relativo enantiomero (F)
(1)	(2)	(3)
0100000	FRUTTA FRESCA o CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	
0110000	Agrumi	0,02 (*)
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/lime	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri	
0120000	Frutta a guscio	0,02 (*)
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecàn	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri	
0130000	Pomacee	0,02 (*)
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri	




(1)	(2)	(3)
0140000	Drupacee	0,02 (*)
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliege (dolci)	
0140030	Pesche	
0140040	Prugne	
0140990	Altri	
0150000	Bacche e piccola frutta	
0151000	a) <i>Uve</i>	
0151010	Uve da tavola	0,05 (*)
0151020	Uve da vino	0,1
0152000	b) <i>Fragole</i>	0,02 (*)
0153000	c) <i>Frutti di piante arbustive</i>	0,02 (*)
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri	
0154000	d) <i>Altra piccola frutta e bacche</i>	0,02 (*)
0154010	Mirtilli	
0154020	Mirtilli giganti americani	
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	
0154050	Rosa canina (cinorrodoni)	
0154060	More di gelso (nero e bianco)	
0154070	Azzeruoli	
0154080	Bacche di sambuco	
0154990	Altri	
0160000	Frutta varia con	0,02 (*)
0161000	a) <i>Frutta con buccia commestibile</i>	
0161010	Datteri	
0161020	Fichi	
0161030	Olive da tavola	
0161040	Kumquat	
0161050	Carambole	
0161060	Cachi	
0161070	Jambul/jambolan	
0161990	Altri	
0162000	b) <i>Frutti piccoli con buccia non commestibile</i>	
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	




(1)	(2)	(3)
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri	
0163000	c) <i>Frutti grandi con buccia non commestibile</i>	
0163010	Avocado	
0163020	Banane	
0163030	Manghi	
0163040	Papaie	
0163050	Melograni	
0163060	Cerimolia/cherimolia	
0163070	Guaiave/guave	
0163080	Ananas	
0163090	Frutti dell'albero del pane	
0163100	Durian	
0163110	Anona/graviola/guanabana	
0163990	Altri	
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,02 (*)
0211000	a) <i>Patate</i>	
0212000	b) <i>Ortaggi a radice e tubero tropicali</i>	
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri	
0213000	c) <i>Altri ortaggi a radice e tubero, escluse le barbabietole da zucchero</i>	
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	
0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri	
0220000	Ortaggi a bulbo	0,02 (*)
0220010	Aglio	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri	




(1)	(2)	(3)
0230000	Ortaggi a frutto	0,02 (*)
0231000	a) <i>Solanacee</i>	
0231010	Pomodori	
0231020	Peperoni	
0231030	Melanzane	
0231040	Gombi	
0231990	Altri	
0232000	b) <i>Cucurbitacee con buccia commestibile</i>	
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri	
0233000	c) <i>Cucurbitacee con buccia non commestibile</i>	
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	
0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri	
0234000	d) <i>Mais dolce</i>	
0239000	e) <i>Altri ortaggi a frutto</i>	
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,02 (*)
0241000	a) <i>Cavoli a infiorescenza</i>	
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri	
0242000	b) <i>Cavoli a testa</i>	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri	
0243000	c) <i>Cavoli a foglia</i>	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri	
0244000	d) <i>Cavoli rapa</i>	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) <i>Lattughe e insalate</i>	
0251010	Dolcetta/valerianella/gallinella	0,06 (+)
0251020	Lattughe	0,02 (*)
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	0,06 (+)
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	0,06 (+)
0251050	Barbarea	0,02 (*)
0251060	Rucola	0,06 (+)




(1)	(2)	(3)
0251070	Senape juncea	0,06 (+)
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	0,02 (*)
0251990	Altri	0,02 (*)
0252000	b) <i>Foglie di spinaci e simili</i>	0,02 (*)
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Foglie di bietole da costa e di barbabietole	
0252990	Altri	
0253000	c) <i>Foglie di vite e specie simili</i>	0,02 (*)
0254000	d) <i>Crescione acquatico</i>	0,02 (*)
0255000	e) <i>Cicoria Witloof/cicoria belga</i>	0,02 (*)
0256000	f) <i>Erbe fresche e fiori commestibili</i>	0,02 (*)
0256010	Cerfoglio	
0256020	Erba cipollina	
0256030	Foglie di sedano	
0256040	Prezzemolo	
0256050	Salvia	
0256060	Rosmarino	
0256070	Timo	
0256080	Basilico e fiori commestibili	
0256090	Foglie di alloro/lauro	
0256100	Dragoncello	
0256990	Altri	
0260000	Legumi	0,02 (*)
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri	
0270000	Ortaggi a stelo	0,02 (*)
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri	
0280000	Funghi, muschi e licheni	0,02 (*)
0280010	Funghi coltivati	




(1)	(2)	(3)
0280020	Funghi selvatici	
0280990	Muschi e licheni	
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,02 (*)
0300000	LEGUMI DA GRANELLA	0,01 (*)
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,02 (*)
0401000	Semi oleaginosi	
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri	
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri	
0500000	CEREALI	0,01 (*)
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri	



(1)	(2)	(3)
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CARRUBE	0,05 (*)
0610000	Tè	
0620000	Chicchi di caffè	
0630000	Infusioni di erbe da	
0631000	a) <i>Fiori</i>	
0631010	Camomilla	
0631020	Ibisco/rosella	
0631030	Rosa	
0631040	Gelsomino	
0631050	Tiglio	
0631990	Altri	
0632000	b) <i>Foglie ed erbe</i>	
0632010	Fragola	
0632020	Rooibos	
0632030	Mate	
0632990	Altri	
0633000	c) <i>Radici</i>	
0633010	Valeriana	
0633020	Ginseng	
0633990	Altri	
0639000	d) <i>Altre parti della pianta</i>	
0640000	Semi di cacao	
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	
0700000	LUPPOLO	0,05 (*)
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	0,05 (*)
0810010	Anice verde	
0810020	Grano nero/cumino nero	
0810030	Sedano	
0810040	Coriandolo	
0810050	Cumino	
0810060	Aneto	
0810070	Finocchio	
0810080	Fieno greco	
0810090	Noce moscata	
0810990	Altri	
0820000	Frutta	0,05 (*)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	
0820020	Pepe di Sichuan	
0820030	Carvi	
0820040	Cardamomo	



(1)	(2)	(3)
0820050	Bacche di ginepro	
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	
0820070	Vaniglia	
0820080	Tamarindo	
0820990	Altri	
0830000	Spezie da corteccia	0,05 (*)
0830010	Cannella	
0830990	Altri	
0840000	Spezie da radici e rizomi	
0840010	Liquirizia	0,05 (*)
0840020	Zenzero	0,05 (*)
0840030	Curcuma	0,05 (*)
0840040	Barbaforte/rafano/cren	(+)
0840990	Altri	0,05 (*)
0850000	Spezie da bocci	0,05 (*)
0850010	Chiodi di garofano	
0850020	Capperi	
0850990	Altri	
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,05 (*)
0860010	Zafferano	
0860990	Altri	
0870000	Spezie da arilli	0,05 (*)
0870010	Macis	
0870990	Altri	
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,02 (*)
0900010	Barbabietole da zucchero	
0900020	Canne da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri	
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI	
1010000	Tessuti provenienti da	0,01 (*)
1011000	a) <i>Suini</i>	
1011010	Muscolo	
1011020	Tessuto adiposo	
1011030	Fegato	
1011040	Rene	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1011990	Altri	
1012000	b) <i>Bovini</i>	
1012010	Muscolo	
1012020	Tessuto adiposo	



(1)	(2)	(3)
1012030	Fegato	
1012040	Rene	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1012990	Altri	
1013000	c) <i>Ovini</i>	
1013010	Muscolo	
1013020	Tessuto adiposo	
1013030	Fegato	
1013040	Rene	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1013990	Altri	
1014000	d) <i>Caprini</i>	
1014010	Muscolo	
1014020	Tessuto adiposo	
1014030	Fegato	
1014040	Rene	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1014990	Altri	
1015000	e) <i>Equidi</i>	
1015010	Muscolo	
1015020	Tessuto adiposo	
1015030	Fegato	
1015040	Rene	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1015990	Altri	
1016000	f) <i>Pollame</i>	
1016010	Muscolo	
1016020	Tessuto adiposo	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri	
1017000	g) <i>Altri animali terrestri d'allevamento</i>	
1017010	Muscolo	
1017020	Tessuto adiposo	
1017030	Fegato	
1017040	Rene	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1017990	Altri	
1020000	Latte	0,01 (*)
1020010	Bovini	
1020020	Pecora	
1020030	Capra	



(1)	(2)	(3)
1020040 1020990	Cavallo Altri	
1030000	Uova di volatili	0,01 (*)
1030010 1030020 1030030 1030040 1030990	Galline Anatre Oche Quaglie Altri	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura	0,05 (*)
1050000	Anfibi e rettili	0,01 (*)
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 (*)
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 (*)

(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(†) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

(F) = Liposolubile

Acrinatrina e relativo enantiomero (F)

(+) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha riscontrato la mancanza di alcune informazioni relative alle sperimentazioni sui residui e al metabolismo. Al momento del riesame degli LMR la Commissione terrà conto delle informazioni indicate nella prima frase se tali informazioni saranno presentate entro il 1° luglio 2019, o, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0251010 Dolcetta/valerianella/gallinella

0251030 Scarola/indivia a foglie larghe

0251040 Crescione e altri germogli e gemme

0251060 Rucola


0251070 Senape juncea

(+) Il livello massimo di residui applicabile al barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforfe/rafano/cren (*Armoracia rusticana*) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.

0840040 Barbaforfe/rafano/cren»

2) nell'allegato III, le colonne relative all'acrinatrina, al metalaxil e al tiabendazolo sono soppresse.

17CE1837



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1165 DELLA COMMISSIONE**del 20 aprile 2017****che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni tipi di frutta**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 219, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 agosto 2014 il governo russo ha imposto il divieto di importazione nella Federazione russa (di seguito «Russia») di taluni prodotti dell'UE, inclusi gli ortofrutticoli. Il divieto ha creato una grave minaccia di turbativa sul mercato, a causa del significativo crollo dei prezzi dovuto al venir meno di un importante mercato di esportazione. Il 29 giugno 2016 il divieto è stato prorogato fino alla fine del 2017.
- (2) La Commissione ha reagito adottando una serie di misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo. Tra le misure rientrava il regolamento delegato (UE) n. 913/2014 della Commissione ⁽²⁾, che è stato successivamente prorogato e rafforzato dai regolamenti delegati della Commissione (UE) n. 932/2014 ⁽³⁾, (UE) n. 1031/2014 ⁽⁴⁾, (UE) 2015/1369 ⁽⁵⁾ e (UE) 2016/921 ⁽⁶⁾.
- (3) La produzione di colture non permanenti può essere adattata più facilmente, e pertanto i relativi produttori possono adattarsi più velocemente alla situazione di mercato. Sulla base del monitoraggio e della valutazione regolari della situazione del mercato dell'Unione, la Commissione conclude che la situazione sul mercato delle colture non permanenti (ortaggi e taluni tipi di frutta) è migliorata, dato che la maggior parte della produzione colpita dal divieto di importazione imposto dalla Russia si è riorientata e che, pertanto, i prezzi si sono stabilizzati.
- (4) Visto che le colture permanenti (taluni tipi di frutta) sono più rigide e che il loro adeguamento necessita di tempo, la situazione sui mercati di talune colture permanenti non è ancora migliorata in misura adeguata.
- (5) In tali circostanze, rimane reale la minaccia di turbative del mercato dell'Unione per talune colture permanenti, quali drupacee, agrumi, mele e pere, e occorre adottare misure adeguate che dovranno essere attuate fintantoché permarrà questa situazione.
- (6) Di conseguenza, sul mercato dell'Unione permane una situazione per la quale risultano insufficienti le normali misure disponibili a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (7) Pertanto, per alcune colture permanenti le misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo dovrebbero essere prorogate per un ulteriore anno.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.


⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 913/2014 della Commissione, del 21 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di pesche e pesche noci (GU L 248 del 22.8.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 932/2014 della Commissione, del 29 agosto 2014, che istituisce misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli e che modifica il regolamento delegato (UE) n. 913/2014 (GU L 259 del 30.8.2014, pag. 2).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 della Commissione, del 29 settembre 2014, che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 284 del 30.9.2014, pag. 22).

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1369 della Commissione, del 7 agosto 2015, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1031/2014 che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 17).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/921 della Commissione, del 10 giugno 2016, che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli (GU L 154 dell'11.6.2016, pag. 3).



- (8) L'aiuto finanziario dell'Unione dovrebbe essere concesso tenendo presenti le stime dei quantitativi ancora colpiti dal divieto. Il calcolo di questi quantitativi dovrebbe essere effettuato per ogni Stato membro in funzione del livello dei prodotti ritirati dall'entrata in vigore delle misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo. Inoltre, i quantitativi dovrebbero essere nettamente ridotti per tener conto del fatto che i produttori hanno avuto più tempo per adattarsi e riorientare la produzione.
- (9) I prodotti per i quali i quantitativi ritirati sono stati particolarmente bassi nel 2016 rispetto ai quantitativi tradizionalmente ritirati a partire dalla metà del 2014 dovrebbero essere esclusi dall'applicazione delle misure previste dal presente regolamento. Le misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo dovrebbero pertanto riguardare solo mele, pere, drupacee e agrumi.
- (10) Se in uno Stato membro il ricorso alle misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo è risultato molto modesto per un determinato prodotto e i costi amministrativi derivanti dalla concessione del sostegno si sono quindi rivelati eccessivamente elevati, tale Stato membro dovrebbe poter decidere di non attuare le misure previste dal presente regolamento.
- (11) I prodotti oggetto del presente regolamento, destinati in origine all'esportazione verso la Russia, sono già stati o si prevede che saranno ridiretti verso i mercati di altri Stati membri. I produttori di questi Stati membri che producono gli stessi prodotti, ma che non esportano tradizionalmente verso la Russia, potrebbero ancora dover far fronte a notevoli turbative di mercato e al crollo dei prezzi. Per stabilizzare ulteriormente il mercato, è pertanto opportuno che possano beneficiare dell'aiuto finanziario dell'Unione anche i produttori di uno o più dei prodotti oggetto del presente regolamento in tutti gli Stati membri, nei limiti di un quantitativo non superiore a 2 000 tonnellate per Stato membro.
- (12) Il ritiro dal mercato, la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione costituiscono misure efficaci di gestione delle crisi ove esistano eccedenze di frutta dovute a circostanze imprevedibili e temporanee. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di destinare i quantitativi messi a loro disposizione a una o più di tali misure, al fine di utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficiente possibile.
- (13) Come previsto nel regolamento delegato (UE) n. 932/2014, il limite massimo sui ritiri dal mercato sovvenzionati, pari al 5 % del volume della produzione commercializzata, dovrebbe essere temporaneamente revocato. L'aiuto finanziario dell'Unione dovrebbe essere pertanto concesso anche quando i ritiri superano il limite del 5 %.
- (14) L'aiuto finanziario dell'Unione concesso per i ritiri dal mercato dovrebbe essere basato sui rispettivi importi di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione ⁽¹⁾ per i ritiri destinati alla distribuzione gratuita e per i ritiri con altre destinazioni. Per i prodotti per i quali non è fissato alcun importo nell'allegato XI, gli importi massimi dovrebbero essere stabiliti nel presente regolamento.
- (15) Tenuto conto del carattere eccezionale delle turbative del mercato e al fine di garantire che tutti i produttori di frutta ricevano un sostegno dall'Unione, è opportuno estendere l'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato ai produttori di alcuni frutti che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta.
- (16) Al fine di promuovere la distribuzione gratuita della frutta ritirata a determinati enti, come gli organismi di beneficenza, le scuole e ogni altra destinazione equivalente approvata dagli Stati membri, il 100 % degli importi massimi fissati nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 dovrebbe essere applicabile anche ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. Nel caso dei ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita, tali produttori dovrebbero ricevere il 50 % degli importi massimi fissati. In questo contesto, i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta dovrebbero soddisfare le stesse condizioni applicabili alle organizzazioni di produttori, o condizioni simili. I suddetti produttori dovrebbero dunque essere soggetti, come le organizzazioni di produttori riconosciute, alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
- (17) Le organizzazioni di produttori sono i soggetti principali del settore della frutta e costituiscono i soggetti più adeguati a garantire che l'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri dal mercato venga versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. Esse dovrebbero garantire che tale aiuto venga versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta tramite la conclusione di un contratto. Poiché non tutti gli Stati membri dispongono dello stesso livello di organizzazione sul fronte dell'offerta del mercato ortofrutticolo, ove ciò sia debitamente giustificato è opportuno autorizzare l'autorità competente degli Stati membri a versare il sostegno direttamente ai produttori.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).



- (18) L'importo del sostegno per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione dovrebbe essere fissato dagli Stati membri per ettaro a un livello che copra al massimo il 90 % dell'importo massimo per i ritiri dal mercato applicabile ai ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita quale stabilito nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 o, per i prodotti per i quali nessun importo è stato fissato in tale allegato, nel presente regolamento. La mancata raccolta dovrebbe ricevere un sostegno anche qualora la produzione commerciale sia stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione.
- (19) Le organizzazioni di produttori concentrano l'offerta e sono in grado di agire più rapidamente rispetto ai produttori che non appartengono a tali organizzazioni, gestendo maggiori quantitativi e quindi esercitando un impatto immediato sul mercato. Pertanto, al fine di rendere più efficace l'attuazione delle misure di sostegno eccezionali previste dal presente regolamento e di accelerare il processo di stabilizzazione del mercato, è opportuno, per i produttori che appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta, aumentare l'aiuto finanziario dell'Unione per i ritiri con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita al 75 % dei relativi importi massimi fissati per il sostegno ai ritiri con altre destinazioni.
- (20) Come nel caso dei ritiri, l'aiuto finanziario dell'Unione per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione dovrebbe essere esteso ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. L'aiuto finanziario dovrebbe essere pari al 50 % degli importi massimi di sostegno fissati per le organizzazioni di produttori.
- (21) Dati l'elevato numero di produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori e la necessità di effettuare controlli affidabili ma fattibili, per i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori, l'aiuto finanziario dell'Unione non dovrebbe essere concesso per la raccolta prima della maturazione di frutta la cui raccolta normale è già iniziata, né per le misure di mancata raccolta, se la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione. In questo contesto, i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta dovrebbero essere soggetti, come le organizzazioni di produttori riconosciute, alle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
- (22) Per i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori, il pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione per le operazioni di mancata raccolta e di raccolta prima della maturazione dovrebbe essere effettuato direttamente dall'autorità competente dello Stato membro. Detta autorità competente dovrebbe versare i relativi importi ai produttori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e delle norme e procedure nazionali pertinenti.
- (23) Al fine di garantire che l'aiuto finanziario dell'Unione ai produttori di taluni tipi di frutta sia utilizzato per i fini previsti e per assicurare l'uso efficiente del bilancio dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero applicare un livello ragionevole di controlli. In particolare, andrebbero effettuati controlli fisici, documentari e d'identità, nonché controlli in loco su un quantitativo ragionevole di prodotti, superfici, organizzazioni di produttori e produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta.
- (24) Gli Stati membri dovrebbero notificare periodicamente alla Commissione le operazioni che sono state effettuate dalle organizzazioni di produttori e dai produttori non aderenti.
- (25) Per avere un impatto immediato sul mercato e contribuire a stabilizzare i prezzi, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le norme relative all'aiuto finanziario dell'Unione («aiuto finanziario») per misure di sostegno a carattere temporaneo da concedere alle organizzazioni di produttori del settore della frutta riconosciute ai sensi dell'articolo 154 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e ai produttori che non appartengono a tali organizzazioni.



Tali misure di sostegno a carattere temporaneo riguardano operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso in relazione ai seguenti prodotti del settore della frutta destinata al consumo fresco:

- a) mele di cui al codice NC 0808 10;
- b) pere di cui al codice NC 0808 30;
- c) prugne di cui al codice NC 0809 40 05;
- d) arance dolci di cui ai codici NC 0805 10 22, 0805 10 24 e 0805 10 28;
- e) clementine di cui al codice NC 0805 22 00;
- f) mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), wilkings e simili ibridi di agrumi di cui ai codici NC 0805 21 10, 0805 29 00 e 0805 21 90;
- g) limoni di cui al codice NC 0805 50 10;
- h) pesche e pesche noci di cui al codice NC 0809 30;
- i) ciliegie dolci di cui al codice NC 0809 29 00;
- j) cachi di cui al codice NC 0810 70 00.

3. Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1 riguarda le attività svolte nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e la data di esaurimento dei quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in ciascuno Stato membro interessato o, se anteriore, il 30 giugno 2018.

4. Se la situazione delle importazioni di taluni prodotti dell'Unione verso la Russia muta prima del 30 giugno 2018, la Commissione può modificare o abrogare di conseguenza il presente regolamento.

Articolo 2

Attribuzione di quantitativi massimi agli Stati membri


1. L'aiuto finanziario per le misure di sostegno di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è messo a disposizione degli Stati membri per i quantitativi di prodotti di cui all'allegato I.

L'aiuto finanziario è altresì disponibile per gli Stati membri per le operazioni di ritiro, raccolta prima della maturazione e mancata raccolta, con riguardo ad uno o più prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, come stabilito dallo Stato membro interessato, a condizione che il quantitativo supplementare interessato non superi le 2 000 tonnellate per Stato membro.

2. Per quanto riguarda i quantitativi per Stato membro di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono fissare, per ogni prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2:

- a) i quantitativi ritirati dal mercato destinati alla distribuzione gratuita;
- b) i quantitativi ritirati dal mercato con altre destinazioni;
- c) la superficie equivalente di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta.

3. Se i quantitativi effettivamente ritirati in uno Stato membro tra il 1° luglio 2016 e il 30 giugno 2017 a norma del regolamento delegato (UE) n. 2016/921 per una categoria di prodotti quale definita nell'allegato I dello stesso regolamento sono inferiori al 5 % dei quantitativi totali assegnati allo Stato membro per tale categoria di prodotti, lo Stato membro può decidere di non avvalersi del quantitativo assegnatogli per detta categoria di prodotti a norma dell'allegato I. In tal caso, lo Stato membro interessato notifica la sua decisione alla Commissione entro il 31 ottobre 2017. Dal momento della notifica, le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione svolte per la categoria di prodotti in questione in tale Stato membro non sono ammissibili all'aiuto finanziario.



4. Gli Stati membri possono decidere di non avvalersi del quantitativo di 2 000 tonnellate, o di parte di esso, di cui al paragrafo 1, secondo comma. In tal caso, lo Stato membro interessato notifica la sua decisione alla Commissione entro il 31 ottobre 2017. Dal momento della notifica, le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione svolte nello Stato membro entro i limiti del quantitativo di 2 000 tonnellate di cui al paragrafo 1, secondo comma, non sono ammissibili all'aiuto finanziario.

Articolo 3

Attribuzione dei quantitativi ai produttori

Gli Stati membri attribuiscono i quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, ripartendoli tra le organizzazioni di produttori e i produttori che non appartengono a tali organizzazioni in base al sistema «primo arrivato, primo servito».

Gli Stati membri possono tuttavia decidere di avvalersi di un diverso sistema di attribuzione dei quantitativi, purché sia basato su criteri oggettivi e non discriminatori. A tal fine gli Stati membri possono prendere in considerazione l'entità degli effetti provocati sui produttori interessati dal divieto d'importazione imposto dalla Russia.

Articolo 4

Disposizioni comuni relative alle misure di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione delle organizzazioni di produttori

1. Il sostegno per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione effettuate a norma del presente regolamento dalle organizzazioni di produttori è concesso a tali organizzazioni anche se i loro programmi operativi e le strategie nazionali degli Stati membri non prevedono tali operazioni.

Il sostegno di cui al primo comma non è preso in considerazione ai fini del calcolo dei massimali di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

All'aiuto finanziario a norma del presente regolamento non si applicano l'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'articolo 55, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

2. Il limite massimo di un terzo della spesa di cui all'articolo 33, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e quello del 25 % per l'aumento del fondo di esercizio di cui all'articolo 66, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applicano alle spese sostenute per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione ai sensi del presente regolamento.

3. Le spese sostenute conformemente agli articoli 5 e 7 rientrano nel fondo di esercizio delle organizzazioni di produttori.

4. Se il riconoscimento di un'organizzazione di produttori è stato sospeso a norma dell'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli aderenti a tale organizzazione sono considerati produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta ai fini degli articoli 6 e 8.


Articolo 5

Aiuto finanziario per i ritiri destinato alle organizzazioni di produttori

1. Il limite massimo del 5 % di cui all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applica alle operazioni a norma del presente regolamento.

2. Gli importi massimi dell'aiuto finanziario per i ritiri destinato alle organizzazioni di produttori sono quelli fissati nell'allegato II.

3. In deroga all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario per i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita è pari al 75 % dell'importo massimo del sostegno per altre destinazioni di cui all'allegato II del presente regolamento.



Articolo 6

Aiuto finanziario per i ritiri destinato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori

1. Gli importi massimi dell'aiuto finanziario concesso ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta per i ritiri dal mercato destinati alla distribuzione gratuita sono quelli fissati nell'allegato II.

Gli importi massimi dell'aiuto finanziario concesso ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta per i ritiri dal mercato con destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita corrispondono al 50 % degli importi fissati nell'allegato II.

2. I produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta concludono un contratto con un'organizzazione di questo tipo per l'intero quantitativo di prodotti da consegnare. Le organizzazioni di produttori accettano tutte le richieste ragionevoli provenienti da produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta. I quantitativi consegnati da produttori non aderenti sono coerenti con le rese regionali e la superficie interessata.

L'aiuto finanziario è versato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta dall'organizzazione di produttori con cui hanno stipulato un contratto.

Tale organizzazione trattiene gli importi corrispondenti ai costi reali sostenuti per il ritiro dei rispettivi prodotti. Tali costi sono dimostrati mediante la presentazione di fatture.

3. Per motivi debitamente giustificati, come il grado limitato di organizzazione dei produttori nello Stato membro interessato, e in modo non discriminatorio, gli Stati membri possono autorizzare un produttore che non appartiene a un'organizzazione di produttori riconosciuta a notificare all'autorità competente dello Stato membro il quantitativo da consegnare, anziché stipulare il contratto di cui al paragrafo 2. Con riguardo a tale notifica, si applica *mutatis mutandis* l'articolo 78 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I quantitativi consegnati da produttori non aderenti sono coerenti con le rese regionali e la superficie interessata.

In tali casi, l'autorità competente dello Stato membro versa l'aiuto finanziario direttamente al produttore. A tal fine, gli Stati membri adottano nuove norme o procedure nazionali o applicano quelle esistenti.

4. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, nonché l'articolo 4 del presente regolamento, si applicano *mutatis mutandis* con riguardo al presente articolo.


Articolo 7

Aiuto finanziario per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione destinato alle organizzazioni di produttori

1. In deroga all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, gli Stati membri fissano gli importi del sostegno per ettaro, comprendente sia l'aiuto finanziario dell'Unione sia il contributo delle organizzazioni di produttori per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione, a un livello che copra al massimo il 90 % degli importi fissati per i ritiri dal mercato per destinazioni diverse dalla distribuzione gratuita di cui all'allegato II del presente regolamento. Il sostegno destinato alla raccolta prima della maturazione riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi e che sono effettivamente raccolti prima della maturazione.

In deroga all'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013, l'aiuto finanziario dell'Unione per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione è pari al 75 % degli importi fissati dagli Stati membri conformemente al primo comma.

2. In deroga al primo comma dell'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, le misure di mancata raccolta di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento possono essere adottate anche quando la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione. In tali casi, gli importi del sostegno di cui al paragrafo 1 del presente articolo vengono proporzionalmente ridotti, tenendo conto della produzione già raccolta, secondo quanto stabilito sulla base della contabilità di magazzino e della contabilità finanziaria delle organizzazioni di produttori interessate.



Articolo 8

Aiuto finanziario per la mancata raccolta e la raccolta prima della maturazione destinato ai produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori

1. In deroga all'articolo 85, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) il sostegno destinato alla raccolta prima della maturazione riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi, che sono effettivamente raccolti prima della maturazione e per i quali la raccolta normale non ha avuto inizio;
 - b) le misure di mancata raccolta non vengono applicate se la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona interessata durante il normale ciclo di produzione;
 - c) la raccolta prima della maturazione e la mancata raccolta non sono in alcun caso applicate congiuntamente allo stesso prodotto e alla stessa superficie.
2. Gli importi dell'aiuto finanziario per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione ammontano al 50 % degli importi fissati dagli Stati membri a norma dell'articolo 7, paragrafo 1.
3. I produttori che non appartengono a un'associazione di produttori riconosciuta provvedono alla necessaria notifica all'autorità competente dello Stato membro secondo le modalità da esso adottate conformemente all'articolo 85, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
4. L'autorità competente dello Stato membro versa l'aiuto finanziario direttamente al produttore. A tal fine, gli Stati membri adottano nuove norme o procedure nazionali o applicano quelle esistenti.
5. Il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 si applicano *mutatis mutandis* con riguardo al presente articolo.

Articolo 9

Controlli sulle operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione

1. Le operazioni di ritiro di cui agli articoli 5 e 6 sono soggette a:
 - a) controlli di primo livello conformemente all'articolo 108 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Tali controlli devono riguardare almeno il 10 % del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato e almeno il 10 % delle organizzazioni di produttori che beneficiano dell'aiuto finanziario di cui all'articolo 5 del presente regolamento. Tuttavia, per le operazioni di ritiro di cui all'articolo 6, paragrafo 3, i controlli di primo livello vertono sul 100 % del quantitativo di prodotti ritirati;
 - b) controlli di secondo livello conformemente all'articolo 109 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I controlli in loco devono riguardare almeno il 40 % delle imprese soggette ai controlli di primo livello e almeno il 5 % del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato.
2. Le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione di cui agli articoli 7 e 8 sono soggette ai controlli e alle condizioni di cui all'articolo 110 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, salvo per quanto riguarda il requisito che non sia stata effettuata una raccolta parziale, per il quale si applica la deroga di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento. I controlli vertono almeno sul 25 % delle zone di produzione interessate.

Per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione di cui all'articolo 8, i controlli vertono sul 100 % delle zone di produzione interessate.

Articolo 10

Domanda e pagamento dell'aiuto finanziario

1. Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento dell'aiuto finanziario di cui agli articoli 5 e 7 entro il 31 luglio 2018.
2. Entro il 31 luglio 2018, i produttori che non appartengono a un'organizzazione di produttori riconosciuta e che non hanno firmato un contratto con un'organizzazione di produttori riconosciuta presentano direttamente alle autorità competenti designate dagli Stati membri la domanda di pagamento dell'aiuto finanziario di cui agli articoli 6 e 8.
3. Le domande di pagamento sono accompagnate da documenti che giustifichino l'importo dell'aiuto finanziario in questione e contengono una dichiarazione scritta attestante che il richiedente non ha percepito e non percepirà un duplice finanziamento dell'Unione o nazionale o un indennizzo assicurativo per le operazioni ammesse a beneficiare dell'aiuto finanziario concesso a norma del presente regolamento.



*Articolo 11***Notifiche**

1. Il primo giorno di ogni mese fino al 1° ottobre 2018, gli Stati membri notificano alla Commissione, per ciascun prodotto, le seguenti informazioni:

- a) i quantitativi ritirati destinati alla distribuzione gratuita;
- b) i quantitativi ritirati con altre destinazioni;
- c) la superficie equivalente di raccolta prima della maturazione e di mancata raccolta;
- d) la spesa totale incorsa per i quantitativi e le superfici di cui alle lettere a), b) e c).

Solo le operazioni che sono state realizzate sono oggetto delle notifiche.

Per tali notifiche gli Stati membri utilizzano i modelli riportati nell'allegato III, a seconda del caso.

2. Al momento di effettuare la prima notifica gli Stati membri comunicano alla Commissione gli importi del sostegno da essi stabiliti conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, o all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e agli articoli da 5 a 8 del presente regolamento, utilizzando i modelli riportati nell'allegato IV, a seconda del caso.

*Articolo 12***Pagamento dell'aiuto finanziario dell'Unione**

Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione ai pagamenti a norma del presente regolamento sono ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione solo se sono state effettuate entro il 30 settembre 2018.


*Articolo 13***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO I

Quantitativi massimi di prodotti attribuiti per Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1

(in tonnellate)


Stato membro	Mele e pere	Prugne	Arance, clementine, mandarini e limoni	Pesche e pesche noci
Belgio	21 845			
Germania	1 615			
Grecia	680	4 165	2 040	5 355
Spagna	1 955	1 275	14 110	9 775
Francia	3 060			
Croazia	510		850	
Italia	4 505	3 910	850	2 380
Cipro			3 060	
Paesi Bassi	5 865			
Austria	510			
Polonia	75 565	425		510
Portogallo	935			



ALLEGATO II

Importi massimi del sostegno ai ritiri dal mercato di cui agli articoli 5 e 6

Prodotto	Sostegno massimo (EUR/100 kg)	
	Distribuzione gratuita	Altre destinazioni
Mele	16,98	13,22
Pesche noci	26,90	26,90
Pesche	26,90	26,90
Pere	23,85	15,90
Arance	21,00	21,00
Mandarini	19,50	19,50
Clementine	22,16	19,50
Satsuma	19,50	19,50
Limoni	23,99	19,50
Prugne	34,00	20,40
Cachi	21,02	14,01
Ciliegie	48,14	32,09




ALLEGATO III

Modelli per le notifiche di cui all'articolo 11, paragrafo 1

NOTIFICA DI RITIRI — DISTRIBUZIONE GRATUITA

Stato membro:...	Periodo considerato:...	Data:...
------------------	-------------------------	----------

Prodotto	Organizzazioni di produttori				Quantitativi (t)	Produttori non aderenti			Quantitativi totali (t)	Auto finanziario totale dell'Unione (EUR)		
	Auto finanziario dell'Unione (EUR)			Auto finanziario dell'Unione (EUR)								
	ritiro	trasporto	cernita e imballaggio	ritiro		trasporto	cernita e imballaggio	Totale				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b) + (c) + (d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (g) + (h) + (i)	(k) = (a) + (f)	(l) = (e) + (j)	
Mele												
Pere												
Totale mele e pere												
Prugne												
Totale prugne												
Arance												
Clementine												
Mandarini												
Limoni												
Totale agrumi												



Prodotto	Organizzazioni di produttori				Produttori non aderenti				Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)			
	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)				Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)							
	Quantitativi (t)	ritiro	trasporto	cernita e imballaggio	Totale	Quantitativi (t)	ritiro	trasporto		cernita e imballaggio	Totale	
Pesche	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b) + (c) + (d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (g) + (h) + (i)	(k) = (a) + (j)	(l) = (e) + (k)
Pesche noci												
Totale pesche e pesche noci												
Ciliegie												
Cachi												
Totale altro												
TOTALE												

Nota: Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto

NOTIFICA DI RITIRI — ALTRE DESTINAZIONI


Stato membro: ... Periodo considerato: ... Data: ...

Prodotto	Organizzazioni di produttori		Produttori non aderenti		Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)	
	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)		Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)			
	Quantitativi (t)	ritiro	Quantitativi (t)	ritiro		
Mele	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a) + (c)	(f) = (b) + (d)
Pere						
Totale mele e pere						



Prodotto	Organizzazioni di produttori		Produttori non aderenti		Quantitativi totali (f)	Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)
	Quantitativi (a)	Aiuto finanziario del- l'Unione (EUR) (b)	Quantitativi (c)	Aiuto finanziario del- l'Unione (EUR) (d)		
Prugne						(f) = (b) + (d)
Totale prugne						
Arance						
Clementine						
Mandarini						
Limoni						
Totale agrumi						
Pesche						
Pesche noci						
Totale pesche e pesche noci						
Ciliegie						
Cachi						
Totale altro						
TOTALE						

Nota: Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto



NOTIFICA DI MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE

Prodotto	Organizzazioni di produttori			Produttori non aderenti			Aiuto finanziario totale dell'Unione (EUR)
	Superficie (ha)	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)	Superficie (ha)	Quantitativi (t)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR)	
Mele	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(h) = (c) + (f)
Pere							
Totale mele e pere							
Prugne							
Totale prugne							
Arance							
Clementine							
Mandarini							
Limoni							
Totale agrumi							
Pesche							
Pesche noci							
Totale pesche e pesche noci							
Ciliegie							
Cachi							
Totale altro							
TOTALE							

Nota: Per ciascuna notifica deve essere compilato un foglio Excel distinto



ALLEGATO IV

Tabelle da trasmettere con la prima notifica di cui all'articolo 11, paragrafo 2

RITIRI — ALTRE DESTINAZIONI

Importi massimi di sostegno fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'articolo 5 del presente regolamento

Stato membro:... Data:...


Prodotto	Contributo dell'organizzazione di produttori (EUR/100 kg)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR/100 kg)
Mele		
Pere		
Prugne		
Arance		
Clementine		
Mandarini		
Limoni		
Pesche		
Pesche noci		
Ciliegie		
Cachi		

MANCATA RACCOLTA E RACCOLTA PRIMA DELLA MATURAZIONE

Importi massimi di sostegno fissati dallo Stato membro conformemente all'articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e all'articolo 7 del presente regolamento


Stato membro:... Data:...

Prodotto	Aria aperta		Serra	
	Contributo dell'organizzazione di produttori (EUR/ha)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR/ha)	Contributo dell'organizzazione di produttori (EUR/ha)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR/ha)
Mele				
Pere				
Prugne				
Arance				
Clementine				
Mandarini				



Prodotto	Aria aperta		Serra	
	Contributo dell'organizzazione di produttori (EUR/ha)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR/ha)	Contributo dell'organizzazione di produttori (EUR/ha)	Aiuto finanziario dell'Unione (EUR/ha)
Limoni				
Pesche				
Pesche noci				
Ciliegie				
Cachi				

17CE1838



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1166 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2


Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2017

Per la Commissione,


a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

—



ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Un apparecchio elettrico (cosiddetto «convertitore video») di forma rettangolare e delle dimensioni di circa 17 × 14 × 4 cm. L'apparecchio è fornito delle seguenti prese:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un'interfaccia digitale seriale (Serial Digital Interface — SDI), — un'interfaccia multimediale alta definizione (High Definition Multimedia Interface — HDMI), — un'interfaccia RJ-45, — un connettore d'alimentazione. <p>L'apparecchio è destinato a convertire segnali video dal formato SDI al formato HDMI.</p> <p>L'interfaccia RJ-45 serve a collegare l'apparecchio a Ethernet soltanto per aggiornamenti di software e disporre dell'energia elettrica necessaria per tali aggiornamenti (Power over Ethernet — PoE).</p>	8543 70 90	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, della nota 3 della sezione XVI e del testo dei codici NC 8543, 8543 70 e 8543 70 90.</p> <p>L'interfaccia RJ-45 (funzione di comunicazione via Ethernet) è complementare rispetto alla funzione principale (conversione video) in quanto serve soltanto a ricevere aggiornamenti mentre non sono trasmessi segnali video attraverso tale interfaccia. La classificazione alla voce 8517 è quindi esclusa.</p> <p>Di conseguenza l'apparecchio deve essere classificato nel codice NC 8543 70 90 quale altra macchina o apparecchio elettrico con una funzione specifica, non nominato né compreso altrove nel capitolo 85.</p>

17CE1839



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1167 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2


Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2017

Per la Commissione,


a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

—




ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Un reggiseno a maglia (61 % nylon, 20 % elastan, 12 % cotone e 7 % viscosa) con spalline larghe imbottite e regolabili, in posizione centrale rispetto al seno, con coppe modellate ed elasticizzato nella parte posteriore della base.</p> <p>Presenta un motivo ricamato sulle spalline e sulle coppe e un arco decorativo al centro della parte frontale.</p> <p>L'articolo si chiude mediante una chiusura «a gancio e occhio».</p> <p>Le coppe del reggiseno sono foderate, con aperture laterali per l'inserimento di un'imbottitura per la valorizzazione del seno (a scopo estetico) o di protesi dopo una mastectomia.</p> <p>Cfr. le illustrazioni (*)</p>	6212 10 90	<p>La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 6212, 6212 10 e 6212 10 90.</p> <p>L'articolo presenta le caratteristiche oggettive (forma e fattura) di un reggiseno della voce 6212, che comprende tutti i tipi di reggiseno (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 6212, secondo paragrafo, 1)].</p> <p>Sebbene l'articolo possa essere indossato anche da donne sottoposte a mastectomia, la classificazione nella voce 9021 come oggetto o apparecchio di ortopedia oppure parte o accessorio di oggetto o apparecchio di protesi è esclusa, in quanto, al momento dell'importazione, le caratteristiche oggettive del prodotto sono quelle di un reggiseno della voce 6212 e non danno indicazioni dell'uso finale (a scopi estetici o medici).</p> <p>Le aperture laterali non rendono il reggiseno un prodotto della voce 9021, in quanto servono all'inserimento di protesi a seguito di mastectomia e di imbottiture per la valorizzazione del seno (a scopo estetico). Analogamente le spalline larghe in posizione centrale rispetto al seno sono una caratteristica comune dei reggiseni con coppe più grandi della voce 6212.</p> <p>L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 6212 10 90 come reggiseno.</p>

(*) Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.



17CE1840



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1168 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2


Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2017

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Stephen QUEST
Direttore generale*

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

—




ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo (cosiddetto «coprivolante») di plastica (cloruro di polivinile, PVC) che forma un cerchio avente un diametro di 38 cm.</p> <p>L'articolo serve a coprire il volante di un autoveicolo al fine di migliorarne l'aspetto, proteggere il volante dal sudore, dall'usura e dai danni causati dall'uso nonché a proteggere le mani da temperature eccessivamente alte o basse.</p> <p>Cfr. illustrazione (*)</p>	3926 90 97	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 3926, 3926 90 e 3926 90 97.</p> <p>Si esclude la classificazione nella sottovoce 8708 94 come parte di volante, in quanto l'articolo non è indispensabile per il funzionamento del volante.</p> <p>Si esclude altresì la classificazione nella sottovoce NC 8708 99 come altra parte o accessorio di un autoveicolo delle voci da 8701 a 8705, in quanto l'articolo non è indispensabile per il funzionamento dell'autoveicolo né rende l'autoveicolo atto a un particolare lavoro, o conferisce possibilità supplementari o ancora lo mette in grado di assicurare un servizio particolare in relazione alla sua funzione principale (cfr. caso C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, punti 29 e 36).</p> <p>L'articolo va pertanto classificato in base alla sua materia costitutiva (plastica) nel codice NC 3926 90 97, come «altri lavori di materie plastiche».</p>

(*) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.



17CE1841



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1169 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2017

Per la Commissione,


a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale


—



ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Articolo a forma di pallina (cosiddetta «paintball») costituita da un involucro rigido di gelatina contenente una vernice a base d'acqua.</p> <p>L'articolo è destinato ad essere utilizzato come proiettile per un fucile da paintball (fucile ad aria compressa con velocità di tiro di 91 metri al secondo) durante il gioco di squadra del «paintball».</p> <p>Cfr. le illustrazioni (*)</p>	9306 90 90	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 1, lettera s), del capitolo 95 nonché dal testo dei codici NC 9306, 9306 90 e 9306 90 90.</p> <p>L'articolo è concepito per essere utilizzato come proiettile per un fucile da paintball, che è un fucile ad aria compressa della voce 9304, a causa della sua notevole velocità di tiro [cfr. regolamento (CE) n. 242/96 della Commissione (GU L 31 del 9.2.1996, pag. 16)].</p> <p>La «paintball» è un proiettile utilizzato per essere tirato con fucili ad aria compressa, simile a piccole sfere o frecce. Pertanto la «paintball» è un altro tipo di munizioni [si vedano anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9306, punto A) 3)].</p> <p>La classificazione come prodotto del capitolo 95 è pertanto esclusa in virtù della nota 1, lettera s), di tale capitolo.</p> <p>Di conseguenza il prodotto va classificato nel codice NC 9306 90 90 come proiettile.</p>

(*) Le illustrazioni sono fornite a scopo puramente informativo.



17CE1842



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1170 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 2017
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2


Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2017

Per la Commissione,


a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

—




ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivazioni
(1)	(2)	(3)
<p>Un apparecchio compatto funzionante a batteria da posizionare sulla punta del dito (cosiddetto «pulsossimetro») che combina un processore elettronico, due diodi a emissione luminosa (LED), un fotodiodo e uno schermo al LED (con varie modalità di visualizzazione) in una sola unità. È dotato inoltre di un indicatore di carica delle batterie, della funzione di allarme in caso di pulsazioni o di livello di ossigeno nel sangue/saturazione dell'ossigeno alti o bassi e di una sonda a clip da applicare al dito.</p> <p>Esso è utilizzato per monitorare in maniera non invasiva la saturazione dell'ossigeno in una persona e per misurare le pulsazioni attraverso radiazioni ottiche. Una volta applicato al dito di una persona, i LED fanno passare luce con due diverse lunghezze d'onda attraverso il dito in direzione di un fotodiodo. L'apparecchio misura il diverso livello di assorbanza di ciascuna lunghezza d'onda, determinando/calcolando successivamente la saturazione dell'ossigeno e il battito cardiaco.</p> <p>Esso può essere utilizzato nelle pratiche mediche professionali e a fini di ricerca, sportivi e commerciali (ad esempio camere a ossigeno, alpinismo estremo in atmosfera povera di ossigeno, immersioni in acque profonde) oppure da piloti, vigili del fuoco, astronauti, ecc.</p> <p>Cfr. immagine (*)</p>	9018 19 10	<p>Classificazione a norma delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e del testo dei codici NC 9018, 9018 19 e 9018 19 10.</p> <p>L'apparecchio rientra nel campo di applicazione della voce 9018 che comprende una gamma molto ampia di strumenti e apparecchi che, nella vasta maggioranza dei casi, sono utilizzati esclusivamente nella pratica professionale per prevenire o trattare malattie o effettuare operazioni. Gli strumenti e gli apparecchi in essa classificati possono essere muniti di dispositivi ottici e possono utilizzare anche elettricità (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 9018). Sebbene questo tipo di apparecchio possa essere utilizzato da non professionisti, è del tipo utilizzato per scopi medici in quanto fornisce informazioni riguardanti le «funzioni vitali dell'organismo» che potrebbero richiedere un'ulteriore analisi da parte di professionisti.</p> <p>La classificazione nella voce 9027 come strumento e apparecchio per analisi fisiche o chimiche che utilizza radiazioni ottiche è pertanto esclusa.</p> <p>Esso deve pertanto essere classificato nel codice NC 9018 19 10 fra gli strumenti ed apparecchi per la medicina, apparecchi di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici.</p>

(*) L'illustrazione è fornita a scopo puramente informativo.



17CE1843



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1171 DELLA COMMISSIONE
del 30 giugno 2017

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) In seguito a un'inchiesta antidumping («l'inchiesta iniziale») il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 ⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «la Cina» o «il paese interessato»).
- (2) Le misure hanno assunto la forma di un dazio fisso di 415 EUR/tonnellata su tutte le importazioni in provenienza dalla RPC, fatta eccezione per tre produttori esportatori cinesi che hanno collaborato, ai quali è stato concesso un prezzo minimo all'importazione («PMI») di 1 153 EUR/tonnellata.

2. Domanda di riesame in previsione della scadenza

- (3) In seguito alla pubblicazione dell'avviso di imminente scadenza ⁽³⁾ delle misure antidumping in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (4) Detta domanda è stata presentata da tre produttori dell'Unione: Borealis Agrolinz Melamine GmbH, OCI Nitrogen BV e Grupa Azoty Zakłady Azotow Pulawy SA («i richiedenti»), che rappresentavano oltre il 50 % della produzione totale di melamina dell'Unione nel 2015.
- (5) La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure in vigore determinerebbe con ogni probabilità la reiterazione del dumping e del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.

3. Apertura di un riesame in previsione della scadenza

- (6) Avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti, l'11 maggio 2016 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁵⁾ («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

⁽¹⁾ GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 del Consiglio, del 10 maggio 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (GUL 124 del 13.5.2011, pag. 2).

⁽³⁾ Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 280 del 25.8.2015, pag. 6).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51). Tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento di base.

⁽⁵⁾ Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (GU C 167 dell'11.5.2016, pag. 7).



4. Inchiesta

4.1. Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

- (7) L'inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2015 e il 31 marzo 2016 («il periodo dell'inchiesta di riesame» o «il PIR»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha interessato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

4.2. Parti interessate dall'inchiesta

- (8) La Commissione ha informato in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori della RPC, gli importatori e operatori commerciali noti e le loro associazioni, gli utilizzatori notoriamente interessati e i rappresentanti del paese esportatore.
- (9) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere motivi particolari per essere sentite.
- (10) I servizi della Commissione hanno accordato ad una parte interessata, segnatamente il consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale («il CCPIT»), un'audizione nella fase iniziale della procedura. Un'altra audizione della stessa parte interessata con il consigliere auditore si è svolta il 4 maggio 2017 in seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive.

4.3. Campionamento

- (11) Nell'avviso di apertura la Commissione ha sostenuto di voler ricorrere al campionamento delle parti interessate, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, qualora esse si manifestassero in numero significativo.

— Campionamento dei produttori esportatori della RPC

- (12) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura e ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori cinesi che avrebbero potuto essere interessati a partecipare all'inchiesta.
- (13) Nessun produttore esportatore della RPC si è manifestato inviando una risposta al modulo di campionamento o ha deciso di collaborare al riesame in previsione della scadenza. Nell'ambito della presente procedura non è stato pertanto effettuato alcun campionamento di produttori esportatori cinesi.

— Campionamento dei produttori dell'Unione

- (14) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. Tre produttori dell'Unione, che erano anche i richiedenti, hanno fornito una risposta ai moduli, mentre gli altri due produttori dell'Unione non hanno collaborato all'inchiesta. A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo delle vendite e della produzione di melamina. Il campione provvisorio era composto da tre produttori dell'Unione che hanno collaborato. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre l'80 % della produzione totale stimata dell'Unione nel 2015. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni entro il termine previsto, il campione provvisorio è stato confermato e considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

— Campionamento degli importatori indipendenti

- (15) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, tutti (in totale quindici) gli importatori/distributori noti sono stati invitati a compilare il modulo accluso all'avviso di apertura.
- (16) Solo un importatore ha risposto compilando il modulo di campionamento e quindi il campionamento non è stato ritenuto necessario.



4.4. Questionari e visite di verifica

- (17) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping, il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio e l'interesse dell'Unione.
- (18) La Commissione ha inviato questionari ai due produttori del paese di riferimento, ai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, a un importatore indipendente e a sessantanove utilizzatori noti nell'Unione.
- (19) Sono pervenute risposte complete ai questionari dai due produttori del potenziale paese di riferimento, dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, da un importatore indipendente e da quattro utilizzatori.
- (20) La Commissione ha effettuato verifiche nelle sedi delle seguenti società:
- a) produttori dell'Unione:
- Grupa Azoty Zaklady Azotowe Pulawy S.A, Polonia,
 - OCI Nitrogen BV, Paesi Bassi,
 - Borealis Agrolinz Melmine GmbH, Austria;
- b) importatori:
- Globe Chemicals GmbH, Germania;
- c) utilizzatori:
- Melamin d.d. Kocevje, Slovenia,
 - Tinde d.o.o, Slovenia,
 - ChemCom B.V, Paesi Bassi;
- d) produttore del paese di riferimento ad economia di mercato:
- Nissan Chemical Industries Ltd., Giappone.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (21) Il prodotto in esame è costituito da melamina, attualmente classificata con il codice NC 2933 61 00, originaria della RPC.
- (22) La melamina è una polvere cristallina bianca prodotta prevalentemente a partire dall'urea ed è impiegata principalmente per laminati, adesivi per legno, masse da stampaggio e trattamenti per carta/tessuti.

2. Prodotto simile

- (23) Il prodotto in esame e la melamina prodotta e venduta sul mercato interno del Giappone, il paese di riferimento, nonché la melamina prodotta e venduta nell'Unione dall'industria dell'Unione sono risultate avere le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi.
- (24) La Commissione ha quindi concluso che tali prodotti sono simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

- (25) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha in primo luogo verificato se la scadenza delle misure in vigore implichi il rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte della RPC.



1. Collaborazione della RPC


- (26) Al momento dell'apertura della procedura di riesame tutti i produttori esportatori cinesi noti (71 società o gruppi di società) sono stati invitati a manifestarsi e a fornire le risposte al modulo di campionamento accluso all'avviso di apertura. Nessuna società cinese ha tuttavia reagito all'apertura della procedura di riesame o ha deciso di collaborare nelle fasi successive della procedura.
- (27) L'unica reazione da parte della Cina è stata una comunicazione da parte del CCPIT, cui ha fatto seguito un'audizione.
- (28) Lo status del CCPIT in qualità di parte interessata è stato contestato dai richiedenti, i quali nella loro comunicazione hanno sostenuto che il CCPIT non è né un esportatore del prodotto in esame né un'associazione di esportatori di tale prodotto e che pertanto le osservazioni formulate da detto consiglio dovrebbero essere completamente ignorate.
- (29) Al CCPIT [noto anche con l'appellativo di Camera di commercio internazionale cinese (CCOIC)] fanno capo, fra l'altro, imprese e organizzazioni che rappresentano i settori dell'economia e del commercio in Cina. Esso può essere anche considerato come un'associazione di esportatori, compresi gli esportatori del prodotto in esame. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il CCPIT ha confermato la presenza di 9 produttori di melamina tra i membri della Camera. Conformemente al suo statuto, nella sfera di responsabilità del CCPIT rientrano inoltre le attività di organizzazione, assistenza o intervento per conto di imprese e privati cinesi nell'ambito di procedure riguardanti paesi terzi (ad esempio antidumping). Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha considerato il CCPIT quale parte interessata come in precedenti procedimenti antidumping ⁽¹⁾.

2. Pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

a) Paese di riferimento

- (30) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale deve essere determinato in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato interno o al valore costruito in un appropriato paese terzo ad economia di mercato («il paese di riferimento»).
- (31) Nell'inchiesta iniziale la Commissione ha scelto l'Indonesia come paese di riferimento. Nel 2011 tuttavia è stato chiuso lo stabilimento di produzione del produttore indonesiano che ha collaborato. Visto che la società in questione era l'unico produttore di melamina in Indonesia, tale paese non ha più potuto essere preso in considerazione come potenziale paese di riferimento.
- (32) Nella loro domanda i richiedenti hanno proposto gli USA come paese di riferimento, utilizzando pertanto il valore normale costruito del mercato USA per il calcolo preliminare del margine di dumping. Tenendo tuttavia conto del fatto che negli USA esiste un unico produttore nazionale di melamina, attualmente protetto da un livello molto elevato di misure antidumping e compensative, la Commissione ha deciso di individuare un paese di riferimento alternativo, sebbene il produttore USA fosse disposto a collaborare e avesse risposto al questionario.
- (33) L'avviso di apertura prevedeva inoltre il ricorso ad altri paesi che producono melamina quale potenziale paese di riferimento: segnatamente India, Iran, Giappone, Qatar, Russia nonché Trinidad e Tobago. In seguito all'apertura dell'attuale procedura di riesame, la Commissione ha contattato otto società aventi sede in tali paesi. Solo una società (la Japanese Nissan Chemical Industries Ltd.) ha acconsentito a collaborare in qualità di produttore del paese di riferimento e ha risposto al questionario; successivamente è stata svolta una verifica in loco.
- (34) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il CCPIT ha sostenuto che nel fascicolo pubblico non era possibile trovare alcuna registrazione dei contatti mantenuti con il secondo produttore esportatore giapponese del prodotto in esame e che pertanto non era in grado di verificare se la società giapponese in questione avesse realmente rifiutato di collaborare nell'ambito della procedura.

⁽¹⁾ Recentemente il CCPIT è stato considerato come parte interessata nei riesami in previsione della scadenza riguardanti il silicio metallico [regolamento di esecuzione (UE) 2016/1077 della Commissione, GU L 179 del 5.7.2016, pag. 1] e i filati di poliestere ad alta tenacità [regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione, GU L 49 del 25.2.2017, pag. 6].



- (35) A tale proposito la Commissione ha spiegato di aver contattato almeno due volte (il 15 luglio e il 16 settembre 2016) tutti i produttori dei potenziali paesi di riferimento e di aver inviato a ciascuno di essi una copia in bianco del questionario. Nel fascicolo pubblico tuttavia tale corrispondenza non compariva, né sono stati reciprocamente rivelati i destinatari dei messaggi di posta elettronica in questione (¹), in quanto tali produttori sono in competizione fra di loro. Si conferma che non è pervenuta alcuna risposta dal secondo produttore giapponese del prodotto in esame.
- (36) La Commissione ha ritenuto che il Giappone fosse un paese di riferimento idoneo, tenuto conto delle dimensioni del suo mercato interno e del livello di concorrenza ivi registrato. In Giappone operano due produttori nazionali e gli importatori detengono anche una quota sostanziale del mercato (stimata al 12 %). Entrambi i produttori giapponesi sono attivi anche nelle esportazioni e pertanto devono avere costi e prezzi tali da poter competere a livello internazionale. Il paese non è protetto da dazi doganali elevati, che ammontano al 3,1 % per i membri dell'OMC ma allo 0 % nell'ambito del regime SPG che si applica anche alla RPC — il principale esportatore verso il mercato giapponese. Attualmente non si applicano neppure misure di difesa commerciale.
- (37) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che il Giappone è un paese di riferimento appropriato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
- (38) Il CCPIT ha contestato la metodologia del paese di riferimento per determinare il valore normale in quanto tale, sostenendo che la sezione 15 del protocollo di adesione della Cina all'OMS non era più in vigore dall'11 dicembre 2016. Pertanto il valore normale per i produttori esportatori cinesi dovrebbe essere calcolato in base ai propri prezzi e/o costi a livello nazionale.
- (39) La Commissione ha respinto tale affermazione. Dato che l'avviso di apertura è stato pubblicato l'11 maggio 2016, il quadro giuridico applicabile è il «regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea». Il valore normale verrà quindi determinato in base ai dati provenienti da un paese di riferimento. Ai produttori esportatori cinesi è stata offerta l'opportunità di presentare moduli di richiesta di TEM (trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato), ma nessuno di loro ha inviato un siffatto modulo di richiesta.
- (40) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive i richiedenti hanno affermato che come paese di riferimento avrebbero dovuto essere utilizzati gli USA, riconoscendo che le constatazioni esposte dalla Commissione al considerando 36 possano effettivamente rendere il prezzo applicato dal produttore USA sul suo mercato interno inadatto a fungere da base per i calcoli del valore normale. Tali caratteristiche del mercato USA non dovrebbero tuttavia impedire l'utilizzo degli USA come paese di riferimento ai fini della metodologia relativa al valore normale costruito. In ogni caso i richiedenti non hanno contestato la scelta del Giappone come paese di riferimento.
- (41) La Commissione ha ritenuto che le distorsioni descritte al considerando 36 abbiano reso gli USA un paese di riferimento non appropriato in tutte le circostanze, compresa quella in cui il valore normale debba essere costruito. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. La Commissione ha altresì preso nota del fatto che i richiedenti non hanno contestato la scelta del Giappone come paese di riferimento.
- b) Valore normale
- (42) Come base per determinare il valore normale sono state utilizzate le informazioni ricevute da un produttore del paese di riferimento che ha collaborato.
- (43) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se il volume totale delle vendite sul mercato interno del prodotto simile ad acquirenti indipendenti, effettuate dal produttore del paese di riferimento che ha collaborato durante il periodo dell'inchiesta di riesame, fosse rappresentativo. A tal fine i volumi totali delle sue vendite sul mercato interno sono stati confrontati con il volume totale del prodotto in esame esportato nell'Unione dai produttori esportatori cinesi. Su tale base la Commissione ha constatato che il prodotto simile è stato venduto in quantità rappresentative sul mercato interno giapponese. Dato che il prodotto in esame era considerato omogeneo, il test di rappresentatività non è stato richiesto per tipo di prodotto. La Commissione ha in seguito esaminato, in relazione al produttore del paese di riferimento, se il prodotto venduto sul mercato interno potesse considerarsi come venduto nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (44) Poiché il volume venduto a un prezzo di vendita netto pari o superiore al costo di produzione calcolato (costi di fabbricazione più costi SGAV) rappresentava meno dell'80 % del volume totale delle vendite sul mercato interno, il valore normale è stato determinato in base ai prezzi delle transazioni commerciali remunerative adeguati al livello franco fabbrica. Il livello di tale adeguamento era del 2 %-7 %.

(¹) Per rivolgersi ai produttori del potenziale paese di riferimento è stata utilizzata la funzione della copia conoscenza nascosta (o copia carbone nascosta).



(45) Visto che il produttore giapponese utilizzava un metodo di produzione diverso rispetto a quello standard dei produttori cinesi e dell'Unione (basato sulla nafta piuttosto che sul gas naturale come materia prima di base per la produzione di urea, che in una fase successiva è impiegata per la produzione di melamina), i costi di fabbricazione utilizzati nel calcolo del valore normale per la verifica delle normali operazioni commerciali sono stati adeguati al ribasso al fine di tenere conto di tale differenza nel metodo di produzione. Il valore si basava sulla differenza effettiva nei costi di fabbricazione tra le rispettive materie prime di base (nafta e gas naturale). L'adeguamento ha potuto essere calcolato in modo preciso per il produttore del paese di riferimento che ha collaborato, in quanto dopo il PIR la società in questione ha modificato il suo metodo di produzione adottando quello standard, basato sul gas naturale. In fase di calcolo si è tenuto conto anche delle modifiche dei prezzi di mercato di entrambe le materie prime di base dopo il PIR. Il livello esatto dell'adeguamento e il relativo calcolo non hanno potuto essere rivelati, in quanto si basavano sui dati relativi ai costi di un'unica società ed erano pertanto riservati. Il livello approssimativo dell'adeguamento è stato tuttavia divulgato alle parti interessate sotto forma di intervalli di valori.

c) Prezzo all'esportazione

(46) In assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi, un prezzo medio all'esportazione per il PIR stato ricavato dalle statistiche di Eurostat sulle importazioni. Il prezzo all'esportazione è stato adeguato da cif a franco fabbrica per i fattori applicabili di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, sulla scorta dei dati presentati nella domanda di riesame o raccolti nell'ambito dell'inchiesta iniziale. Il livello complessivo dell'adeguamento ammontava all'11 %.

d) Confronto

(47) Il valore normale e il prezzo medio all'esportazione dalla Cina come precedentemente determinato sono stati confrontati al livello franco fabbrica.

(48) Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione si è tenuto conto, con opportuni adeguamenti, delle differenze incidenti sui prezzi e sulla loro comparabilità, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, come illustrato ai precedenti considerando 44 e 46. Nel caso dei prezzi sul mercato interno è stato effettuato un adeguamento per il trasporto interno. Nel caso dei prezzi all'esportazione è stato applicato un adeguamento per trasporto interno, movimentazione e nolo marittimo.

(49) La Cina applica una politica di rimborso parziale dell'IVA sulle esportazioni e nel caso in esame l'8 % dell'IVA non è stato rimborsato. Al fine di garantire che fosse espresso allo stesso livello di tassazione del prezzo all'esportazione, il valore normale è stato adeguato al rialzo per quella quota dell'IVA sulle esportazioni di melamina che non è stata rimborsata ai produttori esportatori cinesi⁽¹⁾.


e) Margine di dumping

(50) Nel presente riesame, come pure nell'inchiesta iniziale, il prodotto in esame è considerato omogeneo. Pertanto non è stato necessario calcolare il margine di dumping per tipo di prodotto. Il prezzo medio delle esportazioni cinesi nell'Unione era notevolmente inferiore rispetto al valore normale determinato nel paese di riferimento. Dall'inchiesta è emerso che, durante il PIR, gli esportatori cinesi hanno continuato a praticare il dumping dei loro prodotti nel mercato dell'Unione con un margine pari al 21,0 %.

(51) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il CCPIT ha argomentato che la natura e l'esatto livello di determinati adeguamenti effettuati nel calcolare il valore normale e il prezzo all'esportazione non sono stati divulgati alle parti interessate.

(52) A tale proposito si ricorda che nessun produttore esportatore cinese ha collaborato a tale procedura. Pertanto nessuna parte interessata cinese ha ricevuto un calcolo dettagliato del suo prezzo all'esportazione. Per quanto riguarda gli adeguamenti del valore normale, si rammenta che essi si basavano sui dati relativi ad un'unica società del paese di riferimento e che pertanto, per motivi di riservatezza, potevano essere divulgati solo sotto forma di intervalli di valori e non in quanto cifre esatte, visto che i dati sono estremamente sensibili per la società in questione. Una spiegazione dettagliata in merito alla natura degli adeguamenti e alle fonti dei dati utilizzati è stata inoltre fornita alla parte interessata in questione nel corso dell'audizione (oltre che al considerando 48). L'obiezione relativa alla divulgazione non adeguata dei calcoli è quindi respinta.

⁽¹⁾ Tale metodo è stato accettato dal Tribunale nella sua sentenza del 16 dicembre 2011, causa T-423/09, Dashiqiao contro Consiglio, ECLI:EU:T:2011:764, punti da 34 a 50.



f) Conclusioni sul dumping nel periodo dell'inchiesta di riesame

- (53) La Commissione ha constatato che, durante il PIR, i produttori esportatori cinesi hanno continuato a esportare nell'Unione melamina a prezzi di dumping (sebbene in volumi inferiori rispetto a quelli dell'inchiesta iniziale).
- (54) La maggioranza ⁽¹⁾ delle importazioni cinesi nell'Unione è stata tuttavia effettuata nell'ambito del sistema che prevede un PMI e pertanto l'attuale prezzo all'esportazione non riflette necessariamente il livello di prezzo effettivo in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore. Il volume delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC nell'Unione era inoltre relativamente ridotto durante il PIR (circa il 2 % della quota di mercato). Pertanto la Commissione ha esaminato anche il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure.

3. Elementi di prova relativi al rischio di persistenza del dumping

- (55) La Commissione ha esaminato se vi fosse il rischio di persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. In tale esame ha verificato la capacità produttiva e la capacità produttiva inutilizzata della RPC, il comportamento degli esportatori cinesi in altri mercati e l'attrattiva del mercato dell'Unione.
- (56) In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, l'analisi relativa al rischio di persistenza del dumping è stata svolta conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, segnatamente in base alle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza e alle informazioni disponibili al pubblico.


a) Produzione e capacità produttiva inutilizzata nella RPC

- (57) In base alle statistiche presentate dai richiedenti nella domanda, la capacità produttiva cinese ammontava a 1,9 milioni di tonnellate già nel 2013 ⁽²⁾. Nello stesso anno la produzione in Cina si è avvicinata a 1,1 milioni di tonnellate, mentre la quota del mercato interno cinese era pari a circa 852 000 tonnellate.
- (58) Visto il livello di produzione nella RPC, la capacità produttiva inutilizzata cinese era notevole: si aggirava infatti sulle 800 000 tonnellate. Secondo i dati del 2013 la produzione effettiva della Cina soddisfaceva quasi pienamente la domanda nazionale (le importazioni, che si assestavano sulle 700 tonnellate, non erano significative) e consentiva inoltre esportazioni pari a 205 000 tonnellate.
- (59) Nel PIR le esportazioni totali cinesi sono aumentate fino a raggiungere le 240 000 tonnellate ⁽³⁾. Tale cifra, nonché l'enorme capacità produttiva inutilizzata precedentemente menzionata, sono state esaminate anche nel contesto del consumo totale sul mercato dell'Unione, stimato nel PIR ad un livello di 393 000 tonnellate.
- (60) Attivando la sua capacità inutilizzata, la produzione cinese potrebbe in teoria soddisfare oltre il doppio del consumo totale dell'Unione, pur tenendo conto della domanda nazionale e delle esportazioni verso i paesi terzi.
- (61) Il CCPIT ha affermato che la stima della capacità produttiva inutilizzata cinese dovrebbe prendere in considerazione la prevista crescita del mercato interno cinese. In effetti, nella relazione di cui al considerando 57 è stata analizzata anche la crescita del mercato interno cinese. Secondo tale stima, il consumo nazionale in Cina dovrebbe crescere del 5,9 % all'anno e raggiungere 1,1 milioni di tonnellate nel 2018. Anche tenendo conto di detta crescita della domanda nazionale e dei volumi totali delle esportazioni pari a circa 250 000 o addirittura 300 000 tonnellate, la capacità produttiva inutilizzata nella RPC continuerebbe ad essere superiore al consumo totale del mercato dell'Unione. Tale scenario si basa sull'ipotesi prudente che la capacità produttiva totale della Cina non sia aumentata e non aumenti nel periodo compreso tra il 2013 e il 2018.
- (62) La Commissione ha pertanto concluso che la RPC detiene notevoli capacità produttive inutilizzate di melamina che eccedono il consumo totale dell'Unione.
- (63) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il CCPIT ha sostenuto che le conclusioni della Commissione sulla capacità produttiva inutilizzata cinese si basano su analisi errate, in quanto si è fatto ricorso ai dati relativi a due periodi diversi, segnatamente la capacità di produzione effettiva nel 2013 e le effettive esportazioni totali cinesi e il consumo stimato nel PIR. Il CCPIT ha inoltre indicato che la Commissione ha incentrato la sua analisi sulle elevate esportazioni totali cinesi del prodotto in esame nel PIR, ignorando il fatto

⁽¹⁾ Fonte: dati riferiti alla Commissione dagli Stati membri in conformità dell'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («la banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6»).

⁽²⁾ Fonte dei dati: *Chemical Economic Handbook Report* — allegato 9 della domanda di riesame in previsione della scadenza. Il 2013 è l'ultimo anno contemplato nella relazione in termini di dati effettivi.

⁽³⁾ Fonte: base dati sulle esportazioni cinesi.



che le esportazioni destinate al mercato dell'Unione erano relativamente poche. Infine il CCPIT ha presentato un metodo alternativo per calcolare l'utilizzo degli impianti e la capacità inutilizzata della Cina previsti per il 2018, basato sulle cifre fornite nell'allegato 24 della domanda di riesame in previsione della scadenza anziché su quelle utilizzate dalla Commissione, trasmesse nell'allegato 9 di tale domanda.

- (64) In risposta a quanto sopra va in primo luogo sottolineato che l'ipotesi di un aumento pari a zero della capacità produttiva totale della Cina tra il 2013 e il PIR costituiva un approccio di analisi molto prudente. Anche se la Commissione si avvalsesse di una stima di tale cifra per il PIR, utilizzando il metodo di cui all'allegato 9 della domanda di riesame in previsione della scadenza, la cifra relativa alla capacità produttiva della Cina sarebbe più elevata di 230 000 tonnellate.
- (65) In secondo luogo, nell'analisi e nella stima della capacità produttiva inutilizzata della Cina sono pertinenti il volume totale del consumo interno cinese e il volume totale delle esportazioni cinesi, non il volume delle esportazioni verso mercati particolari, nella fattispecie l'Unione.
- (66) In terzo luogo, anche se per il 2018 fosse utilizzato il metodo di calcolo alternativo della capacità produttiva inutilizzata della Cina, come proposto dal CCPIT, tale capacità risulterebbe ridotta di circa 200 000 tonnellate. Quanto sopra non modificherebbe tuttavia la conclusione di cui al considerando 61, vale a dire che la capacità produttiva inutilizzata nella RPC continuerebbe ad essere maggiore rispetto al consumo totale nel mercato dell'Unione. Il metodo di calcolo alternativo proposto dal CCPIT è inoltre basato sulla supposizione che, in vista dell'aumento previsto del consumo interno, i produttori cinesi continuerebbero a mantenere livelli relativamente bassi (segnatamente il 48,3 %) di utilizzo degli impianti. Le argomentazioni della parte interessata in questione per quanto riguarda l'analisi della capacità produttiva inutilizzata nella RPC sono state pertanto respinte.

b) Comportamento degli esportatori cinesi sui mercati dei paesi terzi

- (67) Al fine di determinare se i produttori esportatori cinesi continuano a mettere in atto pratiche di esportazione a basso prezzo, la Commissione ha esaminato il livello di prezzo in relazione alle vendite all'esportazione cinesi verso i suoi tre più importanti mercati di esportazione, vale a dire la Turchia, la Malaysia e la Corea del Sud. Le esportazioni verso tali mercati rappresentavano approssimativamente il 36 % delle esportazioni cinesi del prodotto oggetto dell'inchiesta durante il PIR. La Commissione ha inoltre esaminato il livello di prezzo in relazione alle vendite all'esportazione cinesi verso il paese di riferimento Giappone.
- (68) Il prezzo all'esportazione verso i mercati dei paesi terzi è stato stabilito in base ai dati disponibili delle statistiche sulle esportazioni della RPC, vale a dire in base alle quantità e ai valori (adeguati a livello franco fabbrica anziché fob) delle esportazioni dalla RPC.
- (69) I prezzi medi delle esportazioni cinesi verso i paesi selezionati erano notevolmente inferiori rispetto al prezzo minimo all'importazione nell'Unione stabilito nell'inchiesta iniziale nonché rispetto al livello dei prezzi interni riscontrati sul mercato giapponese nel corso dell'attuale riesame in previsione della scadenza.
- (70) Le recenti conclusioni delle autorità USA, che hanno dato adito all'istituzione delle misure antidumping nei confronti delle importazioni del prodotto in esame dalla Cina, hanno inoltre confermato che i produttori esportatori cinesi continuano a porre in essere pratiche commerciali sleali.
- (71) La Commissione ha pertanto concluso che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il comportamento dei produttori esportatori cinesi in termini di sottoquotazione dei prezzi e di possibili pratiche antidumping non è cambiato.

c) Attrattiva del mercato dell'Unione

- (72) Il mercato dell'Unione è il secondo mercato al mondo, per dimensioni, di melamina, con una domanda stimata corrispondente quasi alla metà della domanda sul mercato interno cinese. Prima dell'introduzione delle misure l'Unione era un mercato tradizionale per la Cina; nel corso dell'inchiesta iniziale le importazioni cinesi hanno raggiunto in media le 30 000 tonnellate all'anno, vale a dire oltre tre volte il livello attuale delle esportazioni nell'Unione. Anche il prezzo medio sul mercato dell'Unione (1 149 EUR/tonnellata) è in genere superiore al prezzo medio delle esportazioni dalla Cina (855 EUR/tonnellata) verso i suoi principali mercati di esportazione. Anche dopo l'istituzione delle misure i produttori esportatori hanno continuato a esportare nell'Unione e hanno mantenuto le loro relazioni commerciali con gli utilizzatori dell'Unione.



- (73) Pertanto è probabile che, in caso di scadenza delle misure, i produttori cinesi incanaleranno parte delle loro ampie capacità inutilizzate verso il mercato dell'Unione e che i produttori cinesi sarebbero in grado di esportare ad un prezzo inferiore al PMI attualmente in vigore.
- (74) Inoltre i recenti dazi antidumping e compensativi istituiti dagli USA ⁽¹⁾ sulla melamina cinese hanno avuto come conseguenza pratica per la RPC la chiusura di un mercato di dimensioni ragguardevoli e caratterizzato da prezzi elevati. Negli anni 2013 e 2014 la RPC ha venduto agli USA, rispettivamente, 10 841 e 12 764 tonnellate di melamina; tali quantità si sono poi ridotte a 786 tonnellate nel 2015 e a 213 tonnellate nel 2016, liberando quantità significative (circa 12 000 tonnellate) per altre destinazioni.
- (75) In caso di scadenza delle misure, ulteriori volumi significativi di melamina a basso prezzo sarebbero pertanto disponibili già a breve termine per essere riorientati verso l'Unione.
- (76) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il CCPIT ha contestato le summenzionate risultanze relative all'attrattiva del mercato dell'Unione. La parte interessata in questione ha in primo luogo espresso il proprio disaccordo in merito al fatto che il mercato dell'Unione sia stato un mercato tradizionale per le esportazioni di melamina dalla RPC prima dell'istituzione delle misure. Il CCPIT ha sottolineato a tale proposito che le esportazioni cinesi nell'Unione erano diminuite drasticamente già nel periodo 2007-2010, prima dell'istituzione delle misure. In secondo luogo, la parte interessata in questione ha contestato la conclusione della Commissione in base alla quale la recente istituzione delle misure di difesa commerciale nei confronti della Cina da parte degli USA comporterebbe un riorientamento dei volumi degli scambi dagli USA verso l'Unione. A sostegno di tale argomentazione il CCPIT ha fatto riferimento alla situazione del mercato indiano che, sebbene protetto per anni dall'istituzione di misure, continua ad essere il principale mercato di esportazione per i produttori cinesi.
- (77) In risposta a quanto sopra la Commissione ha posto l'accento sul fatto che il calo del volume delle esportazioni cinesi nell'Unione dal 2007 al 2010 ha coinciso con la drastica diminuzione — a causa della crisi economica — del consumo dell'Unione in tale periodo, quando il mercato dell'Unione per la melamina ha registrato una diminuzione superiore al 30 %. Inoltre all'inizio del 2010 la procedura antidumping era già stata avviata e anch'essa avrebbe di norma comportato, fin dalla fase iniziale, un certo impatto sui volumi commerciali originari del paese interessato. In secondo luogo, per quanto riguarda il mercato indiano la Commissione ha osservato che le misure istituite dall'India si collocano ad un livello notevolmente inferiore rispetto a quello delle misure istituite dagli USA ⁽²⁾. L'effetto delle misure USA sul volume delle esportazioni cinesi è inoltre già chiaramente visibile, come indicato al considerando 74. Alla luce di quanto sopra, le affermazioni del CCPIT riguardo all'attrattiva del mercato dell'Unione sono state respinte.

d) Conclusioni relative al dumping e al rischio di persistenza del dumping

- (78) Dall'inchiesta è emerso che i produttori esportatori cinesi vendevano a prezzi di dumping al mercato dell'Unione. Essi hanno anche continuato ad esportare a prezzi bassi, e presumibilmente di dumping, verso i mercati dei paesi terzi. La Commissione ha inoltre constatato una notevole capacità produttiva inutilizzata in Cina, in grado di soddisfare il consumo totale nell'Unione e in Cina, anche in caso di un futuro aumento del consumo sul mercato interno cinese. Infine il mercato dell'Unione, tenuto conto delle sue dimensioni e dei prezzi elevati, resta attraente per i produttori esportatori cinesi. Tale constatazione è ulteriormente rafforzata dalla chiusura effettiva, dovuta a misure di protezione, di uno degli importanti mercati di esportazione cinese: gli USA.
- (79) Secondo quanto stabilito su tale base dalla Commissione, in caso di scadenza delle misure è molto probabile che volumi significativi di melamina cinese continuerebbero ad essere esportati nell'Unione a prezzi di dumping.

D. INDUSTRIA DELL'UNIONE

- (80) Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile era fabbricato da cinque produttori dell'Unione ⁽³⁾, che costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. I tre richiedenti ⁽⁴⁾, che erano anche i produttori dell'Unione inclusi nel campione ⁽⁵⁾, sono i tre maggiori produttori che rappresentano oltre l'80 % della produzione stimata dell'Unione del prodotto simile durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Gli altri due produttori, i cui livelli di produzione sono limitati, non hanno obiettato all'apertura dell'inchiesta.


⁽¹⁾ In vigore a decorrere da giugno 2015 (misure antidumping) e a decorrere da agosto 2015 (dazi compensativi) come misure provvisorie; a decorrere dal 28 dicembre 2015 entrambi confermate quali misure definitive.

⁽²⁾ Rispettivamente il 38 % e il 363 %.

⁽³⁾ Borealis Agrolinz Melamine GmbH, OCI Nitrogen BV, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Pulawy SA, BASF SE e S.C. Azomures SA.

⁽⁴⁾ Come indicato al considerando 4.

⁽⁵⁾ Come indicato al considerando 14.



- (81) Una parte interessata ha sostenuto che la Commissione, nell'esaminare la rappresentatività alla luce dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, ha tenuto conto solo delle importazioni dalla RPC che sono state rivendute e non di tutte le importazioni. È quindi possibile che alcuni produttori dell'Unione siano stati erroneamente considerati parte dell'industria dell'Unione. La parte interessata ha altresì obiettato che l'origine delle importazioni non era stata rivelata da uno dei produttori dell'Unione nella sua risposta al questionario.
- (82) Solo uno dei produttori dell'Unione che ha fornito una risposta al modulo ha importato melamina dalla RPC, solo per un periodo di tempo limitato (nel 2012 e nel 2013) e in quantità trascurabili (meno dello 0,2 % delle sue vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti). Tale argomentazione è stata pertanto respinta. Per quanto attiene al secondo punto, il produttore dell'Unione non ha indicato nella risposta al questionario il paese di origine dei suoi acquisti (non necessariamente importazioni) al fine di non rivelare l'identità del fornitore. In ogni caso, come precedentemente indicato, i volumi delle importazioni dalla RPC erano trascurabili. La Commissione ha pertanto ritenuto che tale produttore dell'Unione faccia parte dell'industria dell'Unione, come definita all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (83) In assenza di ulteriori osservazioni, la composizione dell'industria dell'Unione è stata confermata.

E. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

1. Consumo dell'Unione

- (84) Il consumo dell'Unione è stato stabilito sommando le importazioni dalla RPC e dai paesi terzi, in base ai dati di Eurostat, e le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Queste ultime sono state ricavate dalla domanda di riesame, adeguata in base ai dati forniti per il PIR nelle risposte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione.
- (85) Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1


Consumo dell'Unione

	2012	2013	2014	2015	PIR
Volume (in tonnellate)	349 464	356 552	365 684	381 141	392 776
Indice (2012 = 100)	100	102	105	109	112

Fonte: domanda di riesame, Eurostat, risposte verificate al questionario

- (86) Il consumo dell'Unione è aumentato costantemente durante il periodo in esame, e complessivamente del 12 %, passando da quasi 350 000 tonnellate nel 2012 a quasi 393 000 tonnellate durante il PIR. Tale crescita del consumo riflette la ripresa economica a livello mondiale seguita alla crisi finanziaria ed economica globale. In tale ottica il 2012 è stato ancora un anno difficile in quanto la ripresa del settore delle costruzioni, il principale a dare impulso al consumo di melamina, è stata relativamente lenta⁽¹⁾. Di ciò hanno risentito non solo il consumo ma anche i prezzi di vendita e altri indicatori di pregiudizio, come si vedrà di seguito.

⁽¹⁾ Come riferito da Eurostat: «Nell'ambito dell'UE-28 il rallentamento dell'attività nel settore delle costruzioni ha registrato una durata maggiore rispetto all'industria. Nonostante gli occasionali e brevi periodi di crescita, l'indice di produzione del settore delle costruzioni è sceso dal livello massimo del febbraio 2008 al livello minimo del marzo 2013, un declino durato in tutto cinque anni e un mese in seguito al quale la produzione era inferiore del 26,1 % rispetto al passato. Nel corso dei 13 mesi successivi la produzione del settore delle costruzioni è cresciuta complessivamente del 7,6 %, mentre nel periodo compreso tra aprile 2014 e il periodo più recente per il quale vi sono dati disponibili (aprile 2016) è rimasta relativamente stabile.» http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=industry_and_construction_statistics_-_short-term_indicators&oldid=325746, consultato in data 23.3.2017



2. Importazioni dalla RPC nell'Unione

a) Volume, prezzo e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

Tabella 2

Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

	2012	2013	2014	2015	PIR
Volume delle importazioni (in tonnellate)	1 313	8 762	6 586	8 984	7 938
Indice (2012 = 100)	100	667	502	684	605
Quota di mercato in %	0,4	2,5	1,8	2,4	2,0

Fonte: Eurostat

- (87) A seguito dell'istituzione dei dazi antidumping, le importazioni di melamina dalla RPC sono sensibilmente diminuite ⁽¹⁾. Le importazioni cinesi sono comunque presenti sul mercato dell'Unione.
- (88) Durante il periodo in esame i volumi delle importazioni dalla RPC sono aumentati da poco più di 1 300 tonnellate a quasi 8 000 tonnellate. Dal 2012 al 2013 è stato registrato un notevole incremento (principalmente riconducibile agli scarsi risultati conseguiti nel 2012), in seguito al quale i volumi sono rimasti relativamente stabili per tutto il periodo in esame e corrispondenti ad una quota di mercato pari al 2 % circa.

b) Prezzo delle importazioni della RPC e sottoquotazione dei prezzi (*price undercutting*)

Tabella 3

Prezzo medio delle importazioni dalla RPC

	2012	2013	2014	2015	PIR
Prezzo medio cif franco frontiera dell'Unione, EUR/tonnellata	1 203	1 157	1 150	1 124	1 113
Indice (2012 = 100)	100	96	96	93	93


Fonte: Eurostat

- (89) Durante il periodo in esame i prezzi medi all'importazione dalla RPC sono rimasti relativamente stabili, con un calo complessivo del 7 %, e hanno raggiunto i 1 113 EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta di riesame ⁽²⁾. I livelli di prezzo osservati (e la loro stabilità), in particolare il PMI, sono molto probabilmente dovuti alle misure in vigore. Durante il periodo in esame la quota delle importazioni riferita al regime di prezzo minimo all'importazione è aumentata in modo costante e ha riguardato la maggior parte delle importazioni cinesi complessive nel periodo dell'inchiesta di riesame ⁽³⁾.
- (90) Prendendo come riferimento il prezzo medio all'importazione, come riferito da Eurostat, i prezzi delle importazioni cinesi non sono stati inferiori a quelli dell'industria dell'Unione. Dato che le importazioni dalla RPC sono avvenute per la maggior parte nell'ambito del regime di prezzo minimo all'importazione, il livello di prezzo riferito non riflette necessariamente i prezzi «reali» ai quali i produttori esportatori cinesi venderebbero melamina sul mercato dell'Unione in assenza di misure. Quanto sopra è avvalorato dai dati provenienti dalla banca dati sulle esportazioni cinesi, secondo i quali i prezzi di praticamente tutte le importazioni cinesi verso il resto del mondo sono nettamente inferiori al PMI.

⁽¹⁾ Durante l'inchiesta iniziale le importazioni dalla RPC ammontavano in media a 30 000 tonnellate all'anno, tranne durante il periodo dell'inchiesta (2009), già segnato dagli effetti della crisi economica.

⁽²⁾ Eurostat.

⁽³⁾ Banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6.



3. Importazioni da altri paesi terzi

- (91) Come si può rilevare dalla tabella sottostante, la melamina è importata nell'Unione da vari paesi terzi:

Tabella 4

Importazioni da altri paesi terzi e relativa quota di mercato

Volume delle importazioni (in tonnellate)	2012	2013	2014	2015	PIR
Qatar	24 142	21 116	29 195	23 516	29 929
Russia	461	10 830	15 573	15 902	15 951
Stati Uniti d'America	10 870	15 031	15 037	15 496	11 636
Trinidad e Tobago	26 283	3 925	3 940	8 308	9 368
Giappone	282	241	1 637	4 349	8 292
Altri paesi ⁽¹⁾	4 360	17 105	7 761	17 447	21 894
Totale	66 397	68 247	73 142	85 018	97 070
Indice (2012 = 100)	100	103	110	128	146
Quota di mercato (%)	19,0	19,1	20,0	22,3	24,7
Prezzo medio (EUR/tonnellata) cif franco frontiera dell'Unione	835	1 095	974	1 003	1 006

Fonte: Eurostat

- (92) Durante il periodo in esame le importazioni dai paesi terzi nell'Unione sono aumentate (del 46 %) in modo costante, passando da circa 66 000 tonnellate nel 2012 a circa 97 000 tonnellate nel PIR. Analogamente, la loro quota di mercato è cresciuta dal 19 % nel 2012 al 25 % nel PIR. Tra i principali paesi terzi importatori figurano il Qatar, la Russia, gli Stati Uniti d'America, Trinidad e Tobago e il Giappone, con una quota crescente di «altri paesi» non specificati da Eurostat.
- (93) Nonostante tale significativa quota di mercato, le importazioni dai paesi terzi non hanno esplicito un effetto pregiudizievole sull'industria dell'Unione, come si può rilevare dall'evoluzione degli indicatori di pregiudizio illustrata di seguito. La ragione va ricercata nel fatto che il loro livello di prezzo medio, seppur leggermente inferiore al PMI (circa 1 000 EUR/tonnellata per tutto il periodo in esame) ⁽²⁾, non è mai stato così basso come i prezzi cinesi osservati durante l'inchiesta iniziale o gli attuali prezzi delle esportazioni dalla Cina verso il resto del mondo (circa 855 EUR/tonnellata adeguati al livello cif franco frontiera dell'Unione). E ancor più importante, tutte queste fonti dispongono di una capacità produttiva piuttosto limitata (che si colloca prevalentemente tra 50 000 e 60 000 tonnellate l'anno) ⁽³⁾, il che significa che non hanno lo stesso effetto destabilizzante sull'equilibrio tra domanda e offerta del mercato della melamina che la RPC è stata in grado di esercitare nel corso dell'inchiesta iniziale.
- (94) Il CCPIT ha affermato che l'industria dell'Unione non è competitiva e stenta ad essere concorrenziale rispetto alle esportazioni dei paesi terzi. La parte ha argomentato che l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione è causato dalle esportazioni in provenienza da paesi terzi diversi dalla RPC.

⁽¹⁾ Tale categoria comprende principalmente i cosiddetti «altri paesi», vale a dire «i paesi e i territori non specificati per ragioni commerciali o militari nel quadro degli scambi con i paesi terzi», e alcune quantità minori importate da una serie di paesi terzi quali Malaysia, Indonesia, Thailandia, Messico, Turchia ecc.

⁽²⁾ Fatta eccezione per il 2012, quando anche i prezzi dell'industria dell'Unione erano più bassi; cfr. il considerando 109.

⁽³⁾ Fonte: *Chemical Economics Handbook — Melamine by IHS Chemical* (allegato 9 della domanda di riesame).



- (95) Le constatazioni e le conclusioni relative al pregiudizio contraddicono tale affermazione, come descritto in dettaglio nella sezione 5 che segue. Le misure hanno instaurato condizioni di mercato eque; in tali condizioni l'industria dell'Unione era in concorrenza con le importazioni da altri paesi, comprese quelle dalla RPC (che rappresentano insieme oltre il 25 % del consumo dell'Unione nel PIR) e nel contempo si è completamente ripresa dalle conseguenze del pregiudizio subito in precedenza. Ciò dimostra che l'industria dell'Unione è in grado di reggere la concorrenza, se è caratterizzata da condizioni eque.

4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.1. Considerazioni generali

- (96) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione.
- (97) Come indicato al considerando 14, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.
- (98) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione in base ai dati forniti e verificati nelle risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e alle informazioni contenute nella domanda di riesame, adeguati in base agli sviluppi riguardanti i produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il PIR. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici relativi alle sole società incluse nel campione avvalendosi dei dati contenuti nelle risposte al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione. Le due serie di dati sono state considerate entrambe rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (99) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, occupazione, produttività, volume delle vendite, quota di mercato e consumo dell'Unione.
- (100) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi di vendita medi, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.2. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (101) I dati sulla produzione relativi all'industria dell'Unione per il periodo in esame sono stati stabiliti basandosi sulle risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inclusi nel campione e sui dati stimati relativi ai produttori non inclusi nel campione, come forniti nella domanda di riesame dai richiedenti e da Eurostat.
- (102) La produzione totale dell'Unione è rimasta relativamente stabile, con un picco nel 2014 e un modesto aumento complessivo del 3 % durante l'intero periodo in esame. Nel PIR la produzione dell'Unione era stimata a 374 540 tonnellate.
- (103) Nel periodo in esame la capacità produttiva totale dell'Unione e l'utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2012	2013	2014	2015	PIR
Volume della produzione (in tonnellate)	365 245	383 215	391 761	377 539	374 540
Indice (2012 = 100)	100	105	107	103	103
Capacità produttiva (in tonnellate)	479 120	479 120	479 120	479 120	479 120
Indice (2012 = 100)	100	100	100	100	100
Tasso di utilizzo degli impianti (%)	76	80	82	79	78

Fonte: domanda di riesame, risposte verificate al questionario



- (104) Durante il periodo in esame il volume della produzione è rimasto relativamente stabile. In seguito alla ripresa dei consumi, nel 2013 e nel 2014 la produzione è aumentata. La diminuzione nel 2015 e nel PIR (i due periodi si sovrappongono di nove mesi) è riconducibile ad una serie di fattori diversi, quali interruzioni della produzione per manutenzione pluriennale obbligatoria, incendi o decisioni economiche.
- (105) In tutto il periodo in esame la capacità produttiva è rimasta costante, registrando quasi 480 000 tonnellate. Data la capacità produttiva stabile, i tassi di utilizzo degli impianti hanno seguito da vicino la tendenza della produzione. In tutto il periodo in esame il tasso di utilizzo degli impianti si è mantenuto in un intervallo compreso tra il 76 % e l'82 %.

4.3. Volume delle vendite e quota di mercato

- (106) Le cifre relative alle vendite di cui alla tabella che segue sono riferite alle vendite effettuate dall'industria dell'Unione, sul mercato dell'Unione, ad acquirenti indipendenti:

Tabella 6

Volume delle vendite e quota di mercato

	2012	2013	2014	2015	PIR
Volume delle vendite (in tonnellate)	269 154	265 738	270 175	271 581	275 365
Indice (2012 = 100)	100	99	100	101	102
Quota di mercato (%)	81	78	78	75	73

Fonte: domanda di riesame, Eurostat, risposte verificate al questionario

- (107) Nel periodo in esame il volume delle vendite è aumentato del 2 %. Tale tasso di crescita è inferiore alla crescita del consumo dell'Unione registrata nello stesso periodo (12 %), come indicato nella tabella 1. La quota di mercato dell'industria dell'Unione è pertanto diminuita di 8 punti percentuali nonostante l'aumento del volume delle vendite. Durante il PIR l'industria dell'Unione deteneva una quota pari a circa il 73 % del mercato dell'Unione.
- (108) La perdita della quota di mercato dell'industria dell'Unione è stata ripartita in modo più o meno equo tra i fornitori dei paesi terzi: per Russia, Giappone e Qatar i volumi di vendita sono aumentati, per Trinidad e Tobago sono diminuiti e per gli Stati Uniti d'America sono rimasti relativamente stabili. Anche la RPC ha beneficiato dell'aumento del consumo dell'Unione, seppure in misura minore, come indicato al considerando 88.

4.4. Prezzi di vendita e fattori che incidono sui prezzi


- (109) Nel periodo in esame i prezzi di vendita medi dell'industria dell'Unione, praticati ad acquirenti indipendenti dell'Unione, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi di vendita medi

	2012	2013	2014	2015	PIR
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/tonnellata)	1 013	1 245	1 135	1 139	1 149
Indice (2012 = 100)	100	123	112	112	113

Fonte: risposte verificate al questionario



- (110) Nel periodo in esame il prezzo medio unitario di vendita praticato dall'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è aumentato del 13 %. Nel 2013 si è verificato un aumento relativamente consistente dei prezzi della melamina rispetto al livello ridotto del 2012 (+ 23 %) a motivo dell'aumento della domanda seguito alla ripresa del settore delle costruzioni. Nel 2014 i prezzi si sono abbassati ad un livello corrispondente all'incirca al PMI e da allora sono rimasti stabili.
- (111) I prezzi di vendita sono generalmente negoziati su base trimestrale e dipendono principalmente dal rapporto tra domanda e offerta di melamina sul mercato (e dalla relativa percezione). I prezzi della materia prima non influenzano direttamente i prezzi della melamina; vale a dire che i prezzi della melamina non sono collegati/indicizzati alla materia prima principale, come invece accade per altri prodotti.

4.5. Occupazione e produttività

- (112) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

	2012	2013	2014	2015	PIR
Numero di dipendenti	555	595	598	611	613
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	107	108	110	110
Produttività (tonnellata/dipendente)	658	644	655	618	611
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	98	99	94	93

Fonte: risposte verificate al questionario

- (113) Durante il periodo in esame l'occupazione dell'industria dell'Unione è aumentata del 10 % mentre la produttività, espressa in volume della produzione per dipendente, è diminuita del 7 %.

4.6. Costo del lavoro

- (114) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Costo del lavoro

	2012	2013	2014	2015	PIR
Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)	61 982	65 247	66 600	67 715	68 676
<i>Indice (2012 = 100)</i>	100	105	107	109	111

Fonte: risposte verificate al questionario

- (115) Tra il 2012 e il PIR il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell'Unione inclusi nel campione è aumentato dell'11 %. La ragione principale per tale aumento è stata l'inflazione annua.



4.7. Scorte

(116) Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Scorte

	2012	2013	2014	2015	PIR
Scorte finali (tonnellata)	23 194	26 792	26 470	14 924	12 995
Indice (2012 = 100)	100	116	114	64	56
Scorte finali in percentuale della produzione	6,9	8,2	8,0	4,8	4,2
Indice (2012 = 100)	100	119	117	70	61

Fonte: risposte verificate al questionario

(117) Alla fine del PIR le scorte finali, espresse sia in volumi assoluti sia in percentuale della produzione, sono fortemente diminuite (rispettivamente - 44 % e - 39 %). Il motivo principale è che nel 2015 l'industria dell'Unione ha subito temporanei cali della produzione, come indicato al considerando 104, il che significa che si è fatto ricorso alle scorte per adempiere a tutti gli obblighi di fornitura.

4.8. Costo di produzione

(118) Durante il periodo in esame il costo unitario di produzione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11


Costo unitario di produzione

	2012	2013	2014	2015	PIR
Costo di produzione (EUR/tonnellata)	1 114	1 144	1 052	1 070	1 036
Indice (2012 = 100)	100	103	94	96	93

Fonte: risposte verificate al questionario

(119) Nel periodo in esame il costo unitario di produzione della melamina, sostenuto dall'industria dell'Unione, è diminuito del 7 %.

(120) La materia prima principale per la produzione di melamina è l'urea, che viene acquistata o prodotta internamente dai produttori dell'Unione a partire dall'ammoniaca. L'ammoniaca, a sua volta, deriva principalmente dal gas naturale. L'urea/ammoniaca rappresentano, in media, il 40 % del costo totale di produzione per l'industria dell'Unione. Durante il periodo in esame i prezzi dell'ammoniaca e dell'urea hanno seguito, in generale, una tendenza al ribasso e sono diminuiti rispettivamente del 23,5 % e del 25,5 % tra il 2012 e il PIR.



4.9. *Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale*

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2012	2013	2014	2015	PIR
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	- 13,6	7,2	6,9	9,3	15,4
Anno/anno (%)	—	20,8	- 0,3	2,4	6,1
Flusso di cassa (in EUR)	2 939 133	41 847 614	36 840 085	47 933 386	63 738 058
Indice (2012 = 100)	100	1 424	1 253	1 631	2 169
Investimenti (in EUR)	6 463 713	13 675 164	11 533 893	13 638 599	12 234 128
Indice (2012 = 100)	100	212	178	211	189
Utile sul capitale investito	- 28,1	16,2	14,9	20,8	34,1
Anno/anno (%)	—	44,3	- 1,3	5,9	13,3

Fonte: risposte verificate al questionario

- (121) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo il profitto netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti dell'Unione, in percentuale del fatturato di tali vendite. Durante il periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione è aumentata in modo costante, quale effetto combinato della crescita dei prezzi di vendita (considerando 110) e della diminuzione del costo della materia prima (considerando 120).
- (122) Le fluttuazioni degli utili sono piuttosto instabili in questo settore industriale, come si può rilevare dalle cifre osservate durante il periodo in esame. Durante questi quattro anni gli utili sono passati da livelli insostenibilmente bassi ad un livello oltremodo elevato, con volumi di vendita e di produzione relativamente stabili. La ragione va ricercata nel fatto che il prezzo di vendita della melamina è fortemente influenzato dall'equilibrio tra domanda e offerta e dalla relativa percezione del mercato, mentre i costi dipendono in larga misura dai prezzi dell'energia. Ciò può comportare che, in un mercato in crescita, i prezzi di vendita aumentino anche quando i prezzi della materia prima diminuiscono o restano stazionari, incrementando quindi gli utili. Anche lo scenario opposto può facilmente verificarsi, quando in condizioni di crisi del mercato i produttori sono costretti a diminuire i loro prezzi (o a mantenerli costanti) nonostante l'aumento dei costi di produzione.
- (123) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dell'industria dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. Dal 2012 al 2013 il flusso di cassa ha registrato una notevole ripresa (congiuntamente a molti altri indicatori di pregiudizio) cui è seguita la tendenza al rialzo degli utili.
- (124) Nel periodo in esame gli investimenti sono aumentati dell'89 %. Si è verificata un'impennata (+ 112 %) rispetto ai livelli ridotti registrati dal 2012 al 2013 (quando la maggior parte delle attività di investimento si sono interrotte a causa della difficile situazione finanziaria a livello globale) e in seguito l'importo degli investimenti è rimasto stabile. I livelli osservati nel periodo che va dal 2013 al PIR possono essere considerati come tassi di investimento standard, riguardanti la manutenzione continua e la necessaria sostituzione di pezzi di macchine, ma non attività di ricostruzione importanti o l'aumento della capacità produttiva.
- (125) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto del capitale fisso. Come gli altri indicatori finanziari, anche l'andamento dell'utile sul capitale investito connesso alla produzione e alla vendita del prodotto simile è stato positivo, rispecchiando la tendenza generale al rialzo.



5. Conclusioni relative al pregiudizio

- (126) In un contesto di crescita del consumo, l'industria dell'Unione è riuscita a superare completamente le conseguenze di precedenti pratiche di dumping e ha dimostrato una buona situazione economica durante il PIR. Le misure in vigore hanno determinato condizioni di parità sul mercato della melamina, il che ha contribuito non solo alla ripresa dell'industria dell'Unione ma ha anche consentito ai portatori di interessi di pianificare meglio le loro attività. Inoltre le misure non hanno escluso dal mercato dell'Unione i produttori cinesi, che hanno continuato ad essere presenti. Anche le importazioni da una serie di altri paesi terzi sono continuate, ma senza generare fluttuazioni di prezzo irragionevoli e/o creare false aspettative sul mercato in relazione a rilevanti quantità di melamina a basso prezzo.
- (127) Nel periodo in esame quasi tutti gli indicatori di pregiudizio hanno pertanto registrato una tendenza positiva. L'industria dell'Unione ha aumentato i suoi volumi sia di vendita sia di produzione. Dato che il consumo dell'Unione è aumentato in misura maggiore, la quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita pur rimanendo ad un livello sufficientemente elevato. L'industria dell'Unione ha anche aumentato i suoi prezzi di vendita, in linea con la crescita generale della domanda generata dalla ripresa del settore delle costruzioni. Visto che nello stesso periodo i prezzi della materia prima sono diminuiti, la redditività dell'industria dell'Unione è stata caratterizzata da una netta ripresa. Ciò significa anche che tutti gli indicatori finanziari hanno registrato un andamento positivo.
- (128) In base a quanto precede la Commissione ha concluso che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

F. RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

- (129) In conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi valutato il rischio di reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure in vigore nei confronti della RPC. Sono stati esaminati i seguenti elementi: produzione e capacità produttive inutilizzate nella RPC, esistenza di misure antidumping o compensative sulla melamina in altri paesi terzi, attrattiva del mercato dell'Unione, pratiche di esportazione in altri mercati terzi dei produttori esportatori cinesi e, infine, valutazione relativa ai probabili effetti della persistenza del dumping della Cina sulle prestazioni dell'industria dell'Unione.

1. Produzione e capacità produttiva inutilizzata nella RPC

- (130) La RPC è il maggiore produttore di melamina al mondo e alla fine del 2013 rappresentava circa il 69 % della capacità produttiva complessiva a livello mondiale ⁽¹⁾. Dall'analisi effettuata ai considerando da 57 a 61 è emerso che nel periodo dell'inchiesta di riesame le capacità produttive inutilizzate in Cina erano molto elevate in confronto al mercato interno cinese e alla domanda a livello mondiale. Secondo le stime la capacità produttiva inutilizzata della Cina superava di almeno 500 000 tonnellate all'anno il consumo totale dell'Unione nel PIR. A tale proposito è importante osservare che il mercato dell'Unione è il secondo mercato al mondo (dopo la RPC) della melamina.
- (131) Inoltre, come già menzionato al considerando 74, i recenti dazi antidumping e compensativi istituiti dagli Stati Uniti d'America sulla melamina di origine cinese hanno liberato ulteriori quantità significative (circa 12 000 tonnellate) per altre destinazioni.

2. Attrattiva del mercato dell'Unione e pratiche di esportazione in altri mercati terzi dei produttori esportatori cinesi

- (132) Le dimensioni del mercato dell'Unione (il secondo al mondo per importanza) rappresentano chiaramente un fattore importante che contribuisce alla sua attrattiva. Anche il fatto che le importazioni dalla RPC sono continuate nonostante le misure dimostra che i produttori esportatori cinesi considerano interessante il mercato dell'Unione, desiderano continuare a vendere su tale mercato e mantenere le loro relazioni commerciali.
- (133) Un ulteriore fattore importante che attesta l'attrattiva del mercato dell'Unione è il livello dei prezzi più elevato rispetto ad altri mercati. Come già indicato al considerando 72, i prezzi all'esportazione della RPC verso la maggior parte delle sue altre destinazioni sono notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. In base alla banca dati sulle esportazioni cinesi, durante il periodo dell'inchiesta di riesame oltre il 99 % delle esportazioni della Cina verso paesi terzi (vale a dire 224 000 tonnellate, un volume equivalente al 57 % del mercato dell'Unione) è stato venduto al prezzo medio adeguato di 922 EUR/tonnellata ⁽²⁾. Tale prezzo è nettamente inferiore rispetto al prezzo medio dell'industria dell'Unione (1 149 EUR/tonnellata) nello stesso periodo.

⁽¹⁾ HIS Chemical: *Chemical Economics Handbook — Melamine*, allegato 9 della domanda di riesame.

⁽²⁾ La banca dati sulle esportazioni cinesi fornisce prezzi a livello fob adeguati al rialzo in base ai costi medi di trasporto verso l'Unione nonché ai costi successivi all'importazione per ottenere un prezzo allo sbarco stimato dell'Unione.



- (134) Il mercato dell'Unione costituisce pertanto un mercato interessante per le esportazioni cinesi in termini sia di dimensioni sia di livelli di prezzo.


3. Incidenza del dumping cinese sull'industria dell'Unione

- (135) Date le elevate capacità produttive inutilizzate e l'attrattiva del mercato dell'Unione, come precedentemente indicato, è probabile che, in caso di scadenza delle misure, volumi significativi di melamina a basso prezzo sarebbero disponibili a breve termine per la vendita/il riorientamento verso l'Unione.
- (136) Per valutare il probabile impatto di tali importazioni cinesi a basso prezzo sull'industria dell'Unione la Commissione ha analizzato la situazione in altri mercati limitrofi. In tal senso la Turchia è stata considerata un buon esempio, in quanto si tratta di un grande mercato con una forte domanda ⁽¹⁾ e si trova in prossimità geografica dell'Unione europea. La Turchia è stata inoltre la principale destinazione delle importazioni dalla Cina, con circa 32 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. I prezzi delle importazioni cinesi in Turchia sono stati registrati su base fob nella banca dati sulle esportazioni cinesi. Tali prezzi sono stati prima adeguati al livello cif, franco frontiera dell'Unione, con i costi medi di trasporto e assicurazione, e quindi ulteriormente aumentati con i costi successivi all'importazione (dazio regolare del 6,5 % e costi di sdoganamento) per ottenere un prezzo allo sbarco stimato dell'Unione.
- (137) Nel PIR il prezzo medio adeguato delle importazioni cinesi in Turchia era pertanto di 919 EUR/tonnellata. Prendendo come esempio tale prezzo all'esportazione adeguato verso la Turchia, durante il PIR detto prezzo era inferiore del 20 % rispetto ai prezzi praticati dall'industria dell'Unione.
- (138) È stato conseguito un risultato simile (vale a dire una sottoquotazione del 19,6 %) quando si è fatto ricorso al prezzo medio cinese verso il resto del mondo ⁽²⁾.
- (139) Dato che la melamina è un prodotto di base omogeneo, il prezzo è il fattore più importante per gli acquirenti quando operano una scelta tra i fornitori. Per tale ragione (e anche in virtù di considerazioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento) la maggior parte degli acquirenti si avvale di almeno due o tre fornitori alternativi di melamina e varia le esatte quantità ordinate in base al prezzo offerto. In tali circostanze è probabile che, in caso di scadenza delle misure, l'ingresso nel mercato dell'Unione di importazioni cinesi a basso prezzo determinerebbe immediatamente una riduzione dei prezzi. L'industria dell'Unione sarebbe costretta a ridurre i suoi prezzi per far fronte alla concorrenza cinese, analogamente a quanto avvenuto nel corso dell'inchiesta iniziale, quando i prezzi dell'industria dell'Unione erano stati ridotti a 900 EUR/tonnellata.
- (140) In base ai dati verificati dei produttori dell'Unione per il periodo dell'inchiesta di riesame, una diminuzione dei prezzi al livello di quelli turchi avrebbe come conseguenza una drastica riduzione della loro redditività. In effetti causerebbe notevoli perdite all'industria dell'Unione (- 5,5 %). Praticamente lo stesso risultato (vale a dire - 5 %) è stato conseguito avvalendosi del livello medio dei prezzi di tutte le importazioni cinesi verso i paesi terzi. Tale analisi dimostra che l'industria dell'Unione non potrebbe mantenere livelli di profitto sostenibili qualora la melamina cinese oggetto di dumping entrasse nell'Unione a prezzi simili a quelli attualmente praticati in altri mercati terzi.
- (141) Oltre all'effetto sui prezzi, probabilmente anche i volumi inciderebbero negativamente sull'industria dell'Unione. Ipotizzando una diminuzione alquanto modesta del volume delle vendite e della produzione pari a 30 000 tonnellate (un calo dell'11 % circa del volume delle vendite) ⁽³⁾ quale conseguenza di un aumento delle importazioni cinesi, il costo unitario di produzione dell'industria dell'Unione aumenterebbe del 3,6 %, da 1 037 EUR/tonnellata a 1 073 EUR/tonnellata, peggiorando ulteriormente la sua situazione.
- (142) Dato che il 25 % del consumo dell'Unione era coperto dalle importazioni da altri paesi, diversi dalla RPC, non si può escludere che la melamina cinese oggetto di dumping sostituirebbe alcuni di tali volumi di importazioni. Nel contempo il prezzo medio di vendita delle importazioni da paesi terzi nell'Unione è inferiore al prezzo di vendita medio dell'industria dell'Unione; ciò significa che, qualora la melamina cinese a basso prezzo riapparisse sul mercato dell'Unione, dapprima conquisterebbe una quota di mercato a discapito dell'industria dell'Unione e quindi acquisirebbe la quota di mercato delle esportazioni dei produttori di paesi terzi nell'Unione.

⁽¹⁾ Secondo IHS Chemicals: *Chemical Economics Handbook, Melamine*: la domanda turca è in costante crescita dal 2010 e si stima che raggiungerà le 56 000 tonnellate nel 2018. «La Turchia rappresenta oltre l'80 % del consumo di melamina del Medio Oriente.» allegato 9 della domanda di riesame.

⁽²⁾ Prezzo allo sbarco stimato dell'Unione di 923 EUR/tonnellata da 810 EUR/tonnellata fob Cina.

⁽³⁾ La stima relativa alle 30 000 tonnellate, corrispondenti ad un calo dell'11 % delle vendite dell'Unione e ad una riduzione dell'8 % del volume di produzione rispetto alle cifre del PIR, è piuttosto cauta, tenuto conto del volume stimato di capacità produttive inutilizzate (almeno 500 000 tonnellate) e dei volumi resi disponibili dal mercato USA (12 000 tonnellate). Nell'inchiesta iniziale la RPC importava nell'Unione in media 30 000 tonnellate annue.



- (143) In ogni caso, pur se l'effetto del volume fosse in realtà inferiore alla simulazione descritta al considerando 141, l'esperienza acquisita dall'inchiesta iniziale dimostra che anche quantità minori che entrano nell'Unione a prezzi bassi e di dumping potrebbero arrecare pregiudizio all'industria dell'Unione (¹). Sono i livelli di prezzo molto bassi delle importazioni cinesi, combinati con la prospettiva di quantità molto elevate, che in caso di scadenza delle misure creerebbero un effetto distortivo sul mercato dell'Unione, provocando la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.
- (144) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il CCPIT ha sostenuto che la proroga delle misure non è giustificata e ha fatto riferimento alle stesse argomentazioni riguardanti la capacità produttiva inutilizzata cinese e l'attrattiva del mercato dell'Unione già menzionate ai considerando 63 e 76. Dato che tali argomentazioni confuterebbero le constatazioni relative alla persistenza del dumping, non è valida nemmeno la conclusione in merito al rischio di reiterazione del pregiudizio. Il CCPIT ha inoltre messo in discussione l'adeguatezza dei riferimenti della Commissione ai prezzi delle esportazioni cinesi in Turchia e nel resto del mondo al fine di valutare l'impatto del dumping cinese sui prezzi dell'industria dell'Unione, dato che i regolamenti e le istituzioni dell'UE non sono competenti per quanto riguarda le pratiche attuate da paesi terzi.
- (145) In risposta a tale affermazione, la Commissione ha sottolineato che considerare i prezzi praticati dalla Cina alla Turchia e al resto del mondo non costituisce una violazione del principio di competenza. Come illustrato in dettaglio ai considerando da 136 a 138, la Commissione si è limitata ad analizzare le statistiche disponibili sulle esportazioni al fine di verificare il livello di prezzo al quale i produttori esportatori cinesi vendevano melamina alla Turchia e al resto del mondo durante il periodo dell'inchiesta di riesame. I prezzi praticati dai produttori cinesi alla Turchia e al resto del mondo sono la migliore indicazione dei prezzi che i produttori esportatori probabilmente praticerebbero al mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
- (146) Le argomentazioni riguardanti la capacità produttiva inutilizzata cinese, l'attrattiva del mercato dell'Unione e il rischio di persistenza del dumping sono state confutate in dettaglio ai considerando da 64 a 66 e al considerando 77 e la Commissione ha mantenuto le sue conclusioni in merito a tutti i summenzionati punti. Di conseguenza restano invariate anche le conclusioni relative alla reiterazione del pregiudizio.
- (147) Il CCPIT ha inoltre sostenuto che non esiste alcun nesso causale tra le importazioni di melamina cinese e la situazione dell'industria dell'Unione. La parte interessata ha basato la sua argomentazione sulla mancanza di una forte correlazione tra i volumi delle importazioni e i prezzi cinesi, da un lato, e la redditività dell'industria dell'Unione dall'altro. Secondo quanto affermato dal CCPIT, esplicano un effetto causale diretto sulla situazione dell'industria dell'Unione altri fattori, quali i prezzi delle materie prime e la competitività dell'industria dell'Unione rispetto alle importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC.
- (148) Si ricorda che, a differenza delle inchieste condotte a norma dell'articolo 5 del regolamento di base, l'articolo 11, paragrafo 2, di tale regolamento non richiede lo svolgimento di un'analisi del nesso di causalità nei riesami in previsione della scadenza. In tale caso particolare, i volumi delle importazioni di melamina dalla RPC sono stati inoltre trascurabili durante l'intero periodo in esame (erano infatti compresi tra lo 0,4 % e il 2,5 % del mercato dell'Unione). In tali circostanze, e sebbene le fluttuazioni dei prezzi della materia prima e delle importazioni dei paesi terzi possano incidere sulla situazione dell'industria dell'Unione, l'eventuale mancanza di correlazione tra i volumi e i prezzi delle importazioni di melamina cinese e la redditività dell'industria dell'Unione nel momento in cui le misure sono in atto non può fungere da base per trarre conclusioni in merito a quanto potrebbe accadere sul mercato dell'Unione in caso di scadenza delle misure.
- (149) In considerazione di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni, la Commissione ha constatato che l'abrogazione delle misure implicherebbe una reiterazione del pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.

G. INTERESSE DELL'UNIONE

1. Osservazioni preliminari

- (150) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure in vigore nei confronti della RPC sia contrario all'interesse dell'Unione nel suo insieme. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

⁽¹⁾ Nel corso dell'inchiesta iniziale, nel periodo dell'inchiesta la RPC ha importato nell'Unione 17 434 tonnellate di melamina (un aumento di solo 9 500 tonnellate rispetto ai volumi relativi al periodo dell'attuale inchiesta di riesame) al prezzo medio di 896 EUR/tonnellata, con un margine di profitto di -18 % in quel momento per l'industria dell'Unione.



2. Interesse dell'industria dell'Unione

- (151) La Commissione ha stabilito che durante il periodo in esame l'industria dell'Unione si è gradualmente ripresa dal pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC. In caso di abrogazione delle misure nei confronti della Cina sussiste tuttavia il rischio di una rapida reiterazione del pregiudizio, in quanto l'industria dell'Unione sarebbe esposta ad una notevole pressione sui prezzi da parte di volumi potenzialmente elevati di importazioni oggetto di dumping dalla RPC. Di conseguenza la situazione economica dell'industria dell'Unione si deteriorerebbe come descritto ai considerando 140 e 141. D'altro canto, il mantenimento delle misure consentirebbe all'industria dell'Unione di conservare le tendenze economiche positive operando su un mercato dell'Unione equo e competitivo.
- (152) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il CCPIT ha contestato che le misure siano nell'interesse dell'industria dell'Unione, dato che tale industria si è già pienamente ripresa. Il CCPIT ha inoltre contestato la necessità delle misure dato che, a suo parere, in caso di scadenza delle stesse la reiterazione del dumping e del pregiudizio sarebbe improbabile.
- (153) Tali argomentazioni relative al rischio di persistenza e/o reiterazione del dumping e del pregiudizio sono state già prese in considerazione in dettaglio nei capitoli precedenti. In assenza di nuove argomentazioni a tale proposito, restano valide le constatazioni illustrate al considerando 151.
- (154) Sulla base di tali elementi la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione.

3. Interesse degli importatori

- (155) Nella fase dell'apertura del riesame sono stati contattati undici importatori/distributori noti e quattro associazioni di categoria. Un importatore in Germania ha compilato il modulo di campionamento e risposto al questionario.
- (156) Tale operatore commerciale ha importato quantità limitate di melamina dalla RPC durante il periodo dell'inchiesta di riesame, principalmente ai fini della rivendita al di fuori dell'Unione. Inoltre ha acquistato melamina da altri fornitori esterni nonché dall'industria dell'Unione. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, dalla compravendita di melamina è derivata oltre la metà del suo fatturato totale, con un margine di profitto tra il 2 % e il 4 % ⁽¹⁾.
- (157) Sebbene non lo si possa presumere per (tutti) gli altri importatori, quest'unico operatore commerciale che ha collaborato non era contrario alle misure, ma era del parere che stabilizzassero il mercato e garantissero la sicurezza e la prevedibilità dell'approvvigionamento, fattori che nel lungo periodo vanno a vantaggio di tutti gli operatori del mercato. L'operatore commerciale riteneva che, in caso di scadenza delle misure, potesse facilmente passare ai fornitori cinesi, ma ciò avrebbe comportato un impatto negativo sulle sue relazioni commerciali all'esterno e all'interno dell'Unione nonché indotto gravi distorsioni e fluttuazioni sul mercato della melamina.
- (158) In mancanza di altre informazioni, l'inchiesta non ha dimostrato che il mantenimento delle misure comporterebbe una notevole incidenza negativa sugli importatori dell'Unione.
- (159) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il CCPIT ha messo in discussione la conclusione della Commissione riguardante l'interesse degli importatori, sostenendo che si fondava sul parere di un unico importatore che non può essere considerato rappresentativo.
- (160) La Commissione ha ribadito, come affermato al considerando 157, di non aver presunto che l'opinione dell'importatore che ha collaborato rappresentasse l'opinione di tutti gli importatori. In ogni caso, le informazioni fornite dall'unico importatore che ha collaborato sono state verificate e debitamente prese in considerazione. D'altro canto il CCPIT non ha fornito alcun elemento di prova o informazioni comprovate indicanti che il mantenimento delle misure avrebbe comportato una notevole incidenza negativa sugli importatori.
- (161) Pertanto, in base alle informazioni disponibili e in assenza di informazioni/elementi di prova attestanti il contrario, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure non comporta una notevole incidenza negativa sugli importatori dell'Unione.

⁽¹⁾ Per ragioni di riservatezza il dato esatto non è potuto essere divulgato.




4. Interesse degli utilizzatori

- (162) È stato inviato un questionario a 68 utilizzatori noti. Quattro utilizzatori, che rappresentano il 3 % del consumo dell'Unione e lo 0,6 % delle importazioni dalla RPC, hanno fornito risposte complete al questionario.
- (163) Gli utilizzatori che hanno pienamente collaborato avevano opinioni piuttosto contrastanti. Due di essi si sono dichiarati contrari al mantenimento delle misure, sostenendo che il dazio antidumping impedisca loro di acquistare melamina dalla RPC. Un utilizzatore ha assunto una posizione neutrale, in quanto la melamina ha un impatto molto ridotto sulla sua struttura dei costi. Il quarto utilizzatore si è espresso a favore delle misure. Egli temeva che, in caso di abrogazione delle misure, i cinesi avrebbero nuovamente inondato il mercato dell'Unione con melamina a basso costo. Di conseguenza, nel breve termine i suoi costi si ridurrebbero, ma ben presto l'industria dell'Unione potrebbe essere distrutta. L'utilizzatore diventerebbe pertanto dipendente dall'approvvigionamento cinese.
- (164) Dall'inchiesta è emerso che, in genere, gli utilizzatori non avevano difficoltà a far fronte alle condizioni di mercato vigenti in regime di misure antidumping. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il margine di profitto medio degli utilizzatori che hanno collaborato era pari al 5,6 %; ciò significa che essi erano in grado di conseguire livelli di profitto soddisfacenti pur con i dazi in vigore. Inoltre il mercato dell'Unione è un mercato aperto con numerosi fornitori in concorrenza. Pertanto, oltre ai produttori dell'Unione e alla RPC, gli utilizzatori possono avere a disposizione una serie di fonti di approvvigionamento alternative senza subire alcun rischio di carenze.
- (165) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive il CCPIT ha sostenuto che la proroga delle misure è ingiusta, poiché ha determinato un aumento dei prezzi della melamina a fronte della diminuzione dei costi della materia prima e pertanto ha sacrificato la redditività degli utilizzatori e il quadro globale della concorrenza sul mercato dell'Unione a favore della redditività dell'industria dell'Unione. Nella sua comunicazione la parte interessata ha fatto riferimento a uno studio condotto dal Copenhagen Institute ⁽¹⁾ e a vari casi nel quadro dell'OMC nei quali l'UE è stata parte in causa (ad esempio CE — Salmone).
- (166) Per quanto concerne l'osservazione relativa all'aumento dei prezzi, la Commissione ha fatto riferimento al considerando 110. Come spiegato, l'aumento dei prezzi durante il periodo in esame ha fatto seguito al livello insostenibile e assai basso dei prezzi del 2012. Dopo l'aumento del 2013, il livello dei prezzi è infatti diminuito ed è rimasto stabile dal 2014. In ogni caso il CCPIT ha omesso di fornire informazioni concrete attestanti che, a causa delle misure, la situazione economica degli utilizzatori di melamina è peggiorata in misura tale da dare adito alla conclusione che il mantenimento delle misure sia contrario all'interesse dell'Unione nel suo insieme. In tal senso né lo studio economico né il caso OMC menzionato dalla parte interessata si riferiscono in modo specifico all'industria della melamina.
- (167) In base a quanto sopra esposto e in assenza di ulteriori osservazioni, secondo le conclusioni della Commissione non è stato dimostrato che il mantenimento delle misure in vigore comporterebbe una notevole incidenza negativa sulla situazione degli utilizzatori che potrebbe essere superiore all'incidenza positiva delle misure sull'industria dell'Unione.

5. Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

- (168) In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non esistevano validi motivi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure sulle importazioni di melamina originaria della RPC.
- (169) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive i richiedenti, sebbene abbiano convenuto con le conclusioni della Commissione per quanto riguarda l'interesse dell'Unione, hanno sostenuto che, vista la scarsa collaborazione e lo scarso sostegno alle misure da parte della maggioranza delle parti interessate che hanno collaborato, la Commissione non fosse tenuta ad effettuare un'analisi completa dell'interesse dell'Unione. Secondo i richiedenti inoltre è irrilevante il fatto che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame, il margine di profitto medio degli utilizzatori che hanno collaborato fosse pari al 5,6 %.
- (170) La Commissione non ha concordato con tali asserzioni. Ai fini della verifica dell'interesse dell'Unione, la Commissione è tenuta a svolgere un'analisi completa di tutti i fatti e delle considerazioni a sua disposizione nonché ad effettuare una valutazione dei vari interessi in gioco, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori. La Commissione deve inoltre suffragare le conclusioni cui è pervenuta in merito all'interesse dell'Unione nel suo insieme. Queste affermazioni sono state quindi respinte.

⁽¹⁾ National Agency for Enterprise and Construction, «Economic Assessment of the Community interest in EU Anti-dumping Cases», agosto 2005, disponibile al seguente indirizzo: https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/3/133/0/Copenhagen_Economics_-_Economic_Assessment_of_the_Community_Interest.pdf



H. DIVULGAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(171) Tutte le parti sono state informate in merito ai principali fatti e considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva mantenere le misure in vigore nei confronti della RPC. È stato anche fissato un termine entro il quale esse potevano trasmettere le loro osservazioni in seguito alla divulgazione delle conclusioni. Se giustificate, le comunicazioni e le osservazioni sono state prese nella dovuta considerazione.

Misure definitive

(172) Ne consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di melamina originaria della RPC, istituite con il regolamento (CE) n. 457/2011, dovrebbero essere lasciate in vigore.

(173) Nelle sue osservazioni successive all'audizione il CCPIT ha sostenuto che la proroga delle misure antidumping nella loro forma attuale sarebbe illegale, in quanto nell'inchiesta iniziale due produttori esportatori cinesi non hanno superato l'esame relativo al trattamento individuale («TI»), il che è considerato illegale a seguito della sentenza dell'organo di appello dell'OMC ⁽¹⁾. Secondo il CCPIT, i margini antidumping individuali di tali due società dovrebbero pertanto essere calcolati, il che inciderebbe anche sul livello del dazio residuo su scala nazionale.

(174) In un riesame in previsione della scadenza il livello delle misure antidumping non può essere modificato. Le società in questione inoltre non hanno collaborato nel procedimento e non hanno fornito alcun dato che avrebbe consentito il calcolo dei loro margini di dumping individuali. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione. Le società in questione hanno tuttavia la possibilità di chiedere un riesame intermedio dei calcoli del loro margine di dumping in base all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(175) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di melamina, attualmente classificata con il codice NC 2933 61 00 e originaria della Repubblica popolare cinese.

2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto di cui al paragrafo 1 e fabbricato dalle società di seguito elencate è la seguente:

Società	Prezzo minimo all'importazione (EUR/tonnellata di peso netto del prodotto)	Dazio (EUR/tonnellata di peso netto del prodotto)	Codice addizionale TARIC
Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co.	1 153	—	A986
Holitech Technology Co. Ltd	1 153	—	A987
Henan Junhua Development Company, Ltd	1 153	—	A988
Tutte le altre società	—	415	A999

Per i produttori menzionati singolarmente, l'importo del dazio antidumping definitivo applicabile al prodotto di cui al paragrafo 1 è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, in tutti i casi nei quali quest'ultimo prezzo sia inferiore al prezzo minimo all'importazione. Per tali produttori menzionati singolarmente non è riscosso alcun dazio se il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari o superiore al corrispondente prezzo minimo all'importazione.

⁽¹⁾ WT/DS397/AB/RW, relazione dell'organo d'appello del 18 gennaio 2016, Comunità europee — Misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina — Ricorso da parte della Cina all'articolo 21.5 dell'Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie (DSU).



L'applicazione del prezzo minimo all'importazione specificato per le società menzionate nel presente paragrafo è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni di cui all'allegato. In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

3. Per i produttori menzionati singolarmente e qualora le merci siano state danneggiate prima della loro immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 131 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione⁽¹⁾, il prezzo minimo all'importazione precedentemente definito è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare. Il dazio da pagare corrisponderà allora alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione ridotto e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione ridotto, prima dello sdoganamento.

Per tutte le altre società e qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o da pagare sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, a norma dell'articolo 131 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione proporzionale del prezzo effettivamente pagato o da pagare.

4. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GÜ L 343 del 29.12.2015, pag. 558).



ALLEGATO


Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale, redatta secondo il modello seguente, deve figurare sulla fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento:

1. nome e funzione del responsabile del soggetto giuridico che emette la fattura commerciale;
2. la seguente dichiarazione:

«Il sottoscritto dichiara che il (volume) di melamina esportato nell'Unione europea di cui alla presente fattura è stato fabbricato da [nome e sede sociale della società] [codice addizionale TARIC] nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.

Data e firma»

17CE1844



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1172 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2017

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 58, paragrafo 4, e l'articolo 62, paragrafo 2, lettera e),

considerando quanto segue:

- (1) Le norme per la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo Δ9 (di seguito «THC») delle varietà di canapa sono state stabilite nell'articolo 45 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione ⁽²⁾ e nell'allegato di tale regolamento. Risulta opportuno che tali norme siano incorporate nel regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione ⁽³⁾ modificato dal regolamento delegato (UE) 2017/1155 ⁽⁴⁾. L'articolo 45 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e l'allegato di tale regolamento andrebbero pertanto soppressi con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2017/1155.
- (2) Le regole per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del tenore di THC si basano sul presupposto che la canapa sia coltivata come coltura principale in primavera, ma non sono pienamente idonee per la canapa coltivata come coltura intercalare. In particolare, la data del 30 giugno come termine ultimo per la presentazione delle etichette ufficiali delle sementi stabilita all'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 809/2014, è troppo precoce per la canapa coltivata come coltura intercalare. Poiché tale metodo di coltivazione si è già dimostrato adeguato per la canapa industriale e compatibile con i requisiti di tutela dell'ambiente, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di fissare un termine ulteriore per la canapa coltivata come coltura intercalare, che non vada oltre il 1° settembre.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 è modificato come segue:

- (1) All'articolo 17, paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:


«In deroga al primo comma, lettera c), se la semina ha luogo dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, le etichette sono trasmesse entro il 30 giugno. Tuttavia, per la canapa coltivata come coltura intercalare, le etichette sono trasmesse entro una data che sarà fissata dagli Stati membri, non posteriore al 1° settembre. Se le etichette devono essere trasmesse anche ad altre autorità nazionali, gli Stati membri possono disporre che esse siano rispedite al beneficiario dopo essere state trasmesse in conformità a tale disposizione. Sulle etichette rispedito è indicato che sono state utilizzate per una domanda.»

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GUL 227 del 31.7.2014, pag. 69).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento (GUL 181 del 20.6.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1155 della Commissione, del 15 febbraio 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le misure di controllo relative alla coltivazione della canapa, alcune disposizioni relative al pagamento di inverdimento, al pagamento per i giovani agricoltori che esercitano il controllo sulla persona giuridica, al calcolo dell'importo unitario nel quadro del sostegno accoppiato facoltativo, alle frazioni di diritti all'aiuto e a taluni obblighi di notifica relativi al regime di pagamento unico per superficie e al sostegno accoppiato facoltativo, e che modifica l'allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 167 del 30.6.2017, pag. 1).



(2) L'articolo 45 è soppresso.

(3) L'allegato è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

17CE1845



DECISIONE (UE) 2017/1173 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2017

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 04 03 01 03)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽²⁾ («l'accordo SEE») è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE.
- (3) Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (4) È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.
- (5) È pertanto opportuno modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa continuare oltre il 31 dicembre 2016.
- (6) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 305 del 30.11.1994, pag. 6.

⁽²⁾ GUL 1 del 3.1.1994, pag. 3.




Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2017

Per il Consiglio
Il presidente
J. MIZZI



PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. .../2017

del

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.
- (2) È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1° gennaio 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafi 5 e 13, del protocollo 31 dell'accordo SEE, le parole «e 2016» sono sostituite da «, 2016 e 2017».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).


Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente**I segretari del Comitato misto SEE*

(*) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]



DECISIONE (PESC) 2017/1174 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 13 giugno 2017****che proroga il mandato del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2017)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2012/392/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi della decisione 2012/392/PESC, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger), compresa la decisione relativa alla nomina del capomissione.
- (2) Il 18 luglio 2016 la decisione (PESC) 2016/1172 del Consiglio ⁽²⁾ ha prorogato il mandato dell'EUCAP Sahel Niger fino al 15 luglio 2018.
- (3) Il 26 luglio 2016 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2016/1632 ⁽³⁾ con cui ha nominato la sig.ra Kirsi HENRIKSSON capo della missione dell'EUCAP Sahel Niger dal 1° settembre 2016 al 15 luglio 2017.
- (4) L'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato della sig.ra Kirsi HENRIKSSON quale capo della missione dell'EUCAP Sahel Niger dal 16 luglio 2017 al 15 luglio 2018,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il mandato della sig.ra Kirsi HENRIKSSON quale capo della missione dell'EUCAP Sahel Niger è prorogato fino al 15 luglio 2018.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017

*Per il Comitato politico e di sicurezza**Il presidente*

W. STEVENS

⁽¹⁾ GUL 187 del 17.7.2012, pag. 48.⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/1172 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che modifica la decisione 2012/392/PESC relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC in Niger (EUCAP Sahel Niger) (GUL 193 del 19.7.2016, pag. 106).⁽³⁾ Decisione (PESC) 2016/1632 del comitato politico e di sicurezza, del 26 luglio 2016, relativa alla nomina del capo della missione PSDC dell'Unione europea in Niger (EUCAP Sahel Niger) (EUCAP Sahel Niger/1/2016) (GUL 243 del 10.9.2016, pag. 6).

DECISIONE (PESC) 2017/1175 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 26 giugno 2017****relativa all'accettazione del contributo di uno Stato terzo alla missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (EUTM RCA/3/2017)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio, del 19 aprile 2016, relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/610, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni in merito all'accettazione dei contributi proposti dagli Stati terzi alla EUTM RCA.
- (2) A seguito delle raccomandazioni del comandante della missione dell'UE e del comitato militare dell'Unione europea relative a un contributo della Bosnia-Erzegovina, tale contributo dovrebbe essere accettato e considerato significativo.
- (3) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È accettato e considerato significativo il contributo della Bosnia-Erzegovina alla missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA).
2. La Bosnia-Erzegovina è esentata dai contributi finanziari al bilancio dell'EUTM RCA.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2017

*Per il Comitato politico e di sicurezza**Il president*

W. STEVENS

⁽¹⁾ GUL 104 del 20.4.2016, pag. 21.



DECISIONE (PESC) 2017/1176 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 26 giugno 2017****relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) (EUTM Mali/1/2017)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione 2013/34/PESC del Consiglio, del 17 gennaio 2013, relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,


considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione 2013/34/PESC, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS), a norma dell'articolo 38 del trattato sull'Unione europea, ad adottare le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'EUTM Mali, comprese quelle relative alla nomina dei comandanti successivi della missione dell'UE.
- (2) Il 7 dicembre 2016 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2016/2352 ⁽²⁾ relativa alla nomina del generale di brigata Peter DEVOGELAERE quale comandante della missione dell'UE per l'EUTM Mali.
- (3) La decisione (UE) 2017/971 del Consiglio ⁽³⁾ ha modificato la catena di comando dell'EUTM Mali. La decisione (PESC) 2016/2352 è stata pertanto abrogata e il generale di brigata Peter DEVOGELAERE è stato nominato comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali.
- (4) Il 10 aprile 2017 il Belgio ha proposto la nomina del generale di brigata Bart LAURENT in sostituzione del generale di brigata Peter DEVOGELAERE quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali.
- (5) Il 29 maggio 2017 il comitato militare dell'UE ha raccomandato al CPS di nominare il generale di brigata Bart LAURENT in sostituzione del generale di brigata Peter DEVOGELAERE quale comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM Mali a decorrere dal 12 luglio 2017.
- (6) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il generale di brigata Bart LAURENT è nominato comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) con effetto a decorrere dal 12 luglio 2017.

⁽¹⁾ GUL 14 del 18.1.2013, pag. 19.⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/2352 del comitato politico e di sicurezza, del 7 dicembre 2016, relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e che abroga la decisione (PESC) 2016/939 (EUTM Mali/2/2016) (GUL 348 del 21.12.2016, pag. 25).⁽³⁾ Decisione (UE) 2017/971 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che stabilisce le modalità di pianificazione e condotta concernenti le missioni militari senza compiti esecutivi dell'UE in ambito PSDC e che modifica la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale, la decisione 2013/34/PESC relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e la decisione (PESC) 2016/610 relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (GUL 146 del 9.6.2017, pag. 133).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.


Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2017

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

17CE1849



**DECISIONE (PESC) 2017/1177 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA
del 26 giugno 2017**

relativa alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (EUTM RCA/2/2017)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38,

vista la decisione (PESC) 2016/610 del Consiglio, del 19 aprile 2016, relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2016/2016, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS), a norma dell'articolo 38 del trattato sull'Unione europea, ad adottare le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'EUTM RCA, comprese quelle relative alla nomina di comandanti successivi della missione dell'UE.
- (2) Il 10 gennaio 2017 il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2017/112 ⁽²⁾ relativa alla nomina del generale di brigata Herman RUYTS quale comandante della missione dell'UE per l'EUTM RCA.
- (3) La decisione (UE) 2017/971 del Consiglio ⁽³⁾ ha modificato la catena di comando dell'EUTM RCA. La decisione (PESC) 2017/112 è stata pertanto abrogata e il generale di brigata Herman RUYTS è stato nominato comandante della forza della missione dell'UE per l'EUTM RCA.
- (4) Il 24 maggio 2017 il comitato militare dell'UE ha raccomandato di approvare la nomina del generale di brigata Fernando GARCÍA BLÁZQUEZ, proposta dal comitato comune di Eurocorps, in sostituzione del generale di brigata Herman RUYTS quale comandante della missione dell'UE per l'EUTM RCA a decorrere dal 24 luglio 2017.
- (5) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Il generale di brigata Fernando GARCÍA BLÁZQUEZ è nominato comandante della forza della missione dell'UE per la missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) con effetto a decorrere dal 24 luglio 2017.

⁽¹⁾ GUL 104 del 20.4.2016, pag. 21.

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2017/112 del comitato politico e di sicurezza, del 10 gennaio 2017, relativa alla nomina del comandante della missione dell'UE per la missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (EUTM RCA/1/2017) (GUL 18 del 24.1.2017, pag. 47).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2017/971 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che stabilisce le modalità di pianificazione e condotta concernenti le missioni militari senza compiti esecutivi dell'UE in ambito PSDC e che modifica la decisione 2010/96/PESC relativa alla missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale, la decisione 2013/34/PESC relativa a una missione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze armate maliane (EUTM Mali) e la decisione (PESC) 2016/610 relativa a una missione militare di formazione dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUTM RCA) (GUL 146 del 9.6.2017, pag. 133).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2017

Per il Comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS

17CE1850



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1178 DELLA COMMISSIONE**del 2 giugno 2017****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri***[notificata con il numero C(2017) 3624]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini ⁽³⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3, lettera a), e paragrafo 6,vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 92/119/CEE stabilisce misure generali di lotta da applicare in caso di insorgenza di alcune malattie degli animali, tra cui la dermatite nodulare contagiosa (LSD). Tali misure di lotta comprendono l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza intorno all'azienda infetta e prevedono anche la vaccinazione di emergenza in caso di insorgenza di un focolaio di dermatite nodulare contagiosa.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione ⁽⁵⁾ stabilisce misure di protezione in relazione all'insorgenza della dermatite nodulare contagiosa negli Stati membri, o in parti degli stessi, elencati nell'allegato I della medesima decisione, comprese le prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa sottoposti dagli Stati membri alla Commissione per approvazione.
- (3) L'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 definisce «zona infetta» la parte del territorio di uno Stato membro, elencata nell'allegato I, parte II, della medesima decisione, comprendente l'area in cui è stata confermata la presenza della dermatite nodulare contagiosa e in cui la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa può essere effettuata previa approvazione dei programmi di vaccinazione da parte della Commissione. L'articolo 2 di tale decisione di esecuzione definisce «zona immune grazie a vaccinazione» la parte del territorio di uno Stato membro, elencata nell'allegato I, parte II, della medesima decisione, comprendente le aree al di fuori della zona infetta da dermatite nodulare contagiosa, in cui la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa è effettuata previa approvazione dei programmi di vaccinazione da parte della Commissione.
- (4) L'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 stabilisce limitazioni delle spedizioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività e di alcuni prodotti di origine animale provenienti dalle zone elencate nell'allegato I della medesima decisione, al fine di ridurre al minimo il rischio di diffusione della dermatite nodulare contagiosa.
- (5) L'articolo 7 della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 stabilisce deroghe alle limitazioni di cui all'articolo 3 della medesima decisione per quanto riguarda la spedizione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti dalle zone elencate quali zone immuni grazie a vaccinazione nell'allegato I, parte I, della stessa decisione.

⁽¹⁾ GUL 395 del 30.12.1989, pag. 13.⁽²⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.⁽³⁾ GUL 62 del 15.3.1993, pag. 69.⁽⁴⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 della Commissione, del 15 novembre 2016, recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri (GUL 310 del 17.11.2016, pag. 51).

- (6) È opportuno operare una differenziazione del livello di rischio di diffusione della dermatite nodulare contagiosa derivante da spedizioni di sperma, ovuli e embrioni a seconda che il materiale germinale sia spedito da una zona immune grazie a vaccinazione a un'altra zona immune grazie a vaccinazione oppure a una zona infetta situata nello stesso Stato membro. È pertanto necessario stabilire condizioni distinte, proporzionate ai rischi, per le deroghe che si applicano alle partite che rimangono nello stesso Stato membro, purché siano garantite condizioni per la spedizione in sicurezza di tale materiale germinale all'interno della zona immune grazie a vaccinazione o della zona infetta dello stesso Stato membro. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'articolo 7 della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008.
- (7) Il 2 marzo 2017 la Grecia ha segnalato un nuovo focolaio di dermatite nodulare contagiosa nell'unità regionale di Kerkyra, isola del Mar Ionio all'estremità nord-occidentale della Grecia, dove finora non erano stati segnalati focolai della malattia. Per questo motivo, le zone infette della Grecia per quanto riguarda la dermatite nodulare contagiosa, elencate nell'allegato I, parte II, della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008, dovrebbero essere ampliate in modo da comprendere l'unità regionale di Kerkyra. L'allegato I, parte II, della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (8) Il 14 marzo 2017 la Grecia ha informato la Commissione in merito alla sua decisione di estendere la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa alle regioni delle isole ioniche, a quelle dell'Egeo settentrionale e dell'Egeo meridionale e di Creta, zone nelle quali la malattia non era stata finora registrata se si eccettuano l'unità regionale di Kerkyra in cui la malattia è stata confermata il 2 marzo 2017 e l'unità regionale di Limnos in cui la malattia è presente dal 2015. Per questo motivo, tali regioni della Grecia dovrebbero essere incluse tra le zone immuni grazie a vaccinazione, elencate nell'allegato I, parte I, della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008. L'allegato I, parte I, della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


La decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 è così modificata:

- 1) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Deroghe al divieto di spedizione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività provenienti dalle zone elencate nelle parti I e II dell'allegato I e condizioni speciali per la spedizione di tali prodotti all'interno delle zone dello stesso Stato membro elencate nella parte I o II

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera b), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività da centri di raccolta dello sperma o da altri stabilimenti situati in una zona elencata nella parte I dell'allegato I in un'altra zona di un altro Stato membro elencata nella parte I o II dello stesso allegato I, purché gli animali donatori e lo sperma, gli ovuli e gli embrioni soddisfino le seguenti condizioni:
- (a) gli animali donatori sono stati vaccinati e rivaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa secondo le istruzioni del fabbricante del vaccino utilizzato e la prima vaccinazione è stata effettuata almeno 60 giorni prima della data di raccolta dello sperma, degli ovuli o degli embrioni; o gli animali donatori sono stati sottoposti, con esito negativo, a un test sierologico per individuare anticorpi specifici contro il virus della dermatite nodulare contagiosa il giorno della raccolta e almeno 28 giorni dopo la raccolta dello sperma o il giorno della raccolta degli embrioni e degli ovuli;
- (b) gli animali donatori sono rimasti, per un periodo di 60 giorni precedente la data di raccolta dello sperma, degli ovuli o degli embrioni, in un centro di inseminazione artificiale o in un altro stabilimento adeguato in cui, in un raggio di almeno 20 km, non sono stati confermati casi di dermatite nodulare contagiosa nei tre mesi precedenti la data di raccolta dello sperma, degli ovuli o degli embrioni e prima di tale periodo gli eventuali casi confermati di infezione da dermatite nodulare contagiosa hanno comportato l'abbattimento e la distruzione di tutti gli animali sensibili delle aziende interessate;
- (c) gli animali donatori sono stati sottoposti a controllo clinico 28 giorni prima della data di raccolta e durante tutto il periodo di raccolta e non presentavano sintomi clinici della dermatite nodulare contagiosa;
- (d) gli animali donatori sono stati sottoposti alla ricerca dell'agente eziologico della dermatite nodulare contagiosa mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) eseguita su campioni ematici prelevati all'inizio del periodo di raccolta dello sperma, e successivamente almeno ogni 14 giorni durante tale periodo, o il giorno della raccolta degli embrioni e degli ovuli, con esito negativo;



- (e) lo sperma è stato sottoposto alla ricerca dell'agente eziologico della dermatite nodulare contagiosa mediante reazione a catena della polimerasi (PCR) con esito negativo; e
- (f) l'autorità competente del luogo di origine attua un programma di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa conforme alle condizioni di cui all'allegato II e approvato dalla Commissione e ha informato la Commissione e gli altri Stati membri delle date di inizio e di completamento del programma di vaccinazione conformemente all'allegato II.

2. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera b), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività da centri di raccolta dello sperma o da altri stabilimenti situati in una zona elencata nella:

- (a) parte I dell'allegato I a un luogo di destinazione situato in un'altra zona dello stesso Stato membro elencata nella parte I o II dell'allegato I;
- (b) parte II dell'allegato I a un luogo di destinazione situato in un'altra zona dello stesso Stato membro elencata nella parte II dell'allegato I.

La deroga di cui al primo comma del presente paragrafo è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

3. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, lettera b), l'autorità competente può autorizzare la spedizione di sperma, ovuli ed embrioni di bovini e ruminanti selvatici in cattività da centri di raccolta dello sperma o da altri stabilimenti situati nelle zone elencate nella parte I dell'allegato I in qualunque zona dello stesso Stato membro o di un altro Stato membro o in un paese terzo, purché gli animali donatori e lo sperma, gli ovuli e gli embrioni soddisfino le seguenti condizioni:

- (a) le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a f);
- (b) gli animali donatori soddisfano altre adeguate garanzie in materia di salute animale in base all'esito positivo di una valutazione dei rischi degli effetti di tale spedizione e delle misure contro la diffusione della dermatite nodulare contagiosa richieste dall'autorità competente dello Stato membro di origine e autorizzate dalle autorità competenti dei paesi di transito e di destinazione prima della spedizione dello sperma, degli ovuli o degli embrioni; e
- (c) lo Stato membro del luogo di origine informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie in materia di salute animale e dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti di cui alla lettera b).

4. Nei casi in cui lo sperma, gli ovuli e gli embrioni che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 1 o 3 del presente articolo siano spediti in un altro Stato membro o in un paese terzo, è aggiunta la seguente dicitura nei corrispondenti certificati sanitari di cui alle direttive 88/407/CEE e 89/556/CEE o alla decisione 93/444/CEE:

“.....(sperma, ovuli e/o embrioni, indicare la dicitura appropriata) conformi all'(articolo 7, paragrafo 1, o articolo 7, paragrafo 3, indicare la dicitura appropriata) della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 recante misure di protezione contro la dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri”»


2) l'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione;

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2017

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2016/2008 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

PARTE I

“Zone immuni grazie a vaccinazione”1. *Croazia*

Tutto il territorio della Croazia.

2. *Bulgaria*

A. Le seguenti province della Bulgaria:

- provincia di Burgas,
- provincia di Varna,
- provincia di Dobrich,
- provincia di Razgrad,
- provincia di Silistra,
- provincia di Ruse,
- provincia di Pleven.

B. I seguenti comuni della Bulgaria:

- i comuni di Opaka, Popovo e Antonovo nella provincia di Targovishte;
- i comuni di Shumen, Kaspichan, Novi Pazar, Nikola Kozlevo, Kaolinovo, Venets e Hitrino nella provincia di Shumen;
- i comuni di Svishtov, Polski Trambesh e Strazhitsa nella provincia di Veliko Tarnovo.

3. *Grecia*

Le seguenti regioni della Grecia:


- regione delle isole ioniche, esclusa l'unità regionale di Kerkyra,
- regione dell'Egeo settentrionale, esclusa l'unità regionale di Limnos,
- regione dell'Egeo meridionale,
- regione di Creta.

PARTE II

“Zone infette”1. *Grecia*

A. Le seguenti regioni della Grecia:

- regione dell'Attica,
- regione della Grecia centrale,
- regione della Macedonia centrale,



- regione della Macedonia orientale e Tracia,
- regione dell'Epiro,
- regione del Peloponneso,
- regione della Tessaglia,
- regione della Grecia occidentale,
- regione della Macedonia occidentale.


B. Le seguenti unità regionali della Grecia:

- unità regionale di Limnos.
- unità regionale di Kerkyra.

2. *Bulgaria*

L'intero territorio della Bulgaria, escluse le zone di cui alla parte I.»

17CE1851



DECISIONE N. 1/2017

del 16 giugno 2017

del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada concernente l'inserimento di organismi di valutazione della conformità nell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e i radiotrasmittitori [2017/1179]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e il Canada, in particolare gli articoli VII e XI, considerando che il comitato misto deve prendere una decisione concernente l'inserimento di uno o più organismi di valutazione della conformità in un allegato settoriale,

DECIDE:

1. Gli organismi di valutazione della conformità di cui all'allegato A sono aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità di cui all'annesso 4 dell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e i radiotrasmittitori.
2. La portata specifica, in termini di prodotti e procedure di valutazione della conformità, dell'inserimento in detto elenco degli organismi di valutazione della conformità indicati nell'allegato A è stata convenuta dalle parti e sarà da queste mantenuta.

La presente decisione, redatta in duplice esemplare, è firmata dai rappresentanti del comitato misto autorizzati ad agire a nome delle parti al fine di modificare gli annessi dell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e i radiotrasmittitori dell'accordo. Essa ha effetto a decorrere dalla data in cui viene apposta l'ultima firma.

Firmata a Ottawa, il 30 maggio 2017

Claude BEAUDOIN
A nome del Canada

Firmata a Bruxelles, il 16 giugno 2017

Ignacio IRUARRIZAGA
A nome dell'Unione europea



ALLEGATO A

Organismi UE di valutazione della conformità aggiunti all'elenco degli organismi di valutazione della conformità di cui all'annesso 4 dell'allegato settoriale sulle apparecchiature terminali per le telecomunicazioni, le apparecchiature per la tecnologia dell'informazione e i radiotrasmettitori

Element Materials Technology Warwick Ltd
Rothwell Road
Warwick
CV34 5JX
REGNO UNITO

AT4 Wireless S.A.U. (¹).
Parque Tecnológico de Andalucía
C/Severo Ochoa 2 y 6
29590 Málaga
SPAGNA


(¹) In data 3 aprile 2017 il nome di AT4 wireless SAU è stato modificato in DEKRA Testing & Certification SAU.

17CE1852

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2017-GUE-069) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 7 0 9 0 4 *

€ 7,00

